

DCCC.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi</b> . . . . .	33245
<b>Interpellanze (Svolgimento):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	33250
GUADALUPI . . . . .	33251, 33261, 33267
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	33253
33254, 33255, 33256, 33258, 33259, 33260	
33261, 33262, 33264, 33268, 33269, 33270	
	33271, 33272
CARAMIA . . . . .	33258, 33272
<b>Interrogazioni (Svolgimento):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	
GUI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	33245, 33247
GRIFONE . . . . .	33246
SICA . . . . .	33247
MURDACA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	33249
INVERNIZZI GAETANO . . . . .	33249

**La seduta comincia alle 10.**

MERLONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 16 novembre 1951.

(È approvato).

**Congedi.**

Hanno chiesto congedo i deputati Almirante, Casoni, Paganelli, Pavan, Reggio d'Acì, Sedati, Tanasco e Treves.

(I congedi sono concessi).

**Svolgimento di interrogazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni. La prima è quella degli onorevoli Grifone, Sansone, La Rocca e De Mar-

tino Francesco, al ministro dell'agricoltura e delle foreste, « per sapere in base a quale valutazione di opportunità e di legittimità ha egli convertito in obbligatorio il consorzio volontario « Filippo Silvestri », costituito tra 24 imprenditori proprietari terrieri delle province di Napoli e Caserta, ed avente scopi, quale quello della gestione dei patrimoni delle disciolte organizzazioni corporative, che non consentono l'imposizione della obbligatorietà. E per conoscere, inoltre, in base a quale valutazione di legittimità, il ministro si è arrogato il potere di tale conversione, quando la legge gli attribuisce soltanto quello di ordinare la costituzione del consorzio, ciò che implica quanto meno il rispetto di un minimo di democrazia interna dell'ente obbligatorio sin dall'atto del suo sorgere ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di rispondere.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. I prefetti di Napoli e Caserta, l'ispettorato agrario compartimentale per la Campania e l'osservatorio fitopatologico competente per territorio prospettarono, nel 1949, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la opportunità di trasformare in obbligatorio l'esistente consorzio volontario, allo scopo di condurre più efficacemente le operazioni di lotta contro le cocciniglie delle piante da frutto (lotta resa obbligatoria in quelle province con decreto ministeriale del dicembre 1940) ed altre malattie delle piante.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tenuto presente che risultati positivi in queste forme di lotta antiparassitaria non possono efficacemente essere conseguiti se non attraverso la costituzione di un consorzio obbligatorio, il quale tra gli altri compiti ha quello di vigilare che i consorziati eseguano

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1951

le operazioni prescritte, in accoglimento delle suddette proposte, con decreto ministeriale 30 giugno 1949, dispose la trasformazione dell'esistente consorzio volontario in consorzio obbligatorio, a' termini della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.

Tale provvedimento non ha modificato sostanzialmente gli scopi fondamentali del consorzio, considerato che la difesa fitosanitaria ed il suo potenziamento rientrano nelle finalità di ogni organismo costituito per l'incremento e lo sviluppo della produzione ortofrutticola.

Tutti gli altri scopi non essenzialmente connessi alla lotta antiparassitaria sono rimasti come finalità del consorzio volontario, dal momento che la trasformazione del consorzio in obbligatorio fu disposta ai soli fini della difesa fitosanitaria.

Comunque, per quanto riguarda la gestione dei patrimoni delle cessate organizzazioni corporative, che sarebbe uno degli scopi del consorzio volontario, si deve far presente che la questione relativa alla destinazione delle attività residue dalla liquidazione degli enti economici dell'agricoltura dovrà essere risolta, a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, con provvedimento da emanarsi su proposta del ministro dell'agricoltura di concerto con quello del tesoro.

Pertanto ogni aspirazione in ordine alla gestione di tali beni non può avere, allo stato attuale delle cose, che un valore meramente teorico.

Il provvedimento del Ministero dell'agricoltura, che trasforma il consorzio volontario in obbligatorio, è perfettamente legittimo. Infatti l'articolo 10 della citata legge n. 987 prevede norme per la costituzione ed il riconoscimento di consorzi volontari, ed il successivo articolo 11 dà al ministro per l'agricoltura e per le foreste la facoltà di « ordinare la costituzione » di consorzi obbligatori fra tutti coloro che hanno l'obbligo della esecuzione della lotta contro determinate malattie delle piante o altri nemici delle stesse.

È evidente, quindi, che con la dizione « ordinare la costituzione » il legislatore ha inteso riferirsi anche alla costituzione dei consorzi obbligatori mediante la trasformazione di preesistenti consorzi volontari.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Grifone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**GRIFONE.** Non posso ritenermi soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario, in quanto non sono convinto, come egli è, della perfetta legittimità del decreto ministeriale che ha ordinato la trasformazione in obbligatorio del consorzio volontario per l'ortofrutticoltura delle province di Napoli e Caserta.

Infatti, la legge 18 giugno 1931, che disciplina questa materia, stabilisce che consorzi obbligatori possono essere costituiti soltanto qualora esistano motivi veramente urgenti, eccezionali, e soltanto ai fini della difesa delle piante. La legge in parola prevede, quindi, una motivazione del decreto che istituisce il consorzio. Il decreto ministeriale, che ho sott'occhio, è invece privo di motivazione: esso fa riferimento a proposte dei prefetti convalidate da istanze dell'Ispettorato dell'agricoltura e dal parere dell'osservatorio fitopatologico dell'università di Portici; ma non contiene una vera e propria motivazione che si riferisca alle condizioni essenziali, che la legge prescrive: all'esistenza, cioè, di motivi di generale interesse e di grave pericolo per le coltivazioni.

Noi riteniamo, quindi, che questa trasformazione, che il Ministero ha ordinato, di un consorzio volontario in obbligatorio costituisca un vero e proprio eccesso di potere.

D'altra parte, non sono d'accordo con l'onorevole sottosegretario nella interpretazione che egli dà della legge. La legge dice che il Ministero ha facoltà di ordinare la costituzione, non già di costituire per decreto il consorzio obbligatorio.

Mi si potrà obiettare che, in sostanza, nel caso specifico, l'iniziativa è venuta da un gruppo di produttori. Ma si tratta di un gruppo limitatissimo, di 24 tra i più grossi agricoltori della provincia di Napoli, della zona di Qualiano, Villaricca e altri comuni, mentre i produttori ortofrutticoli delle province di Napoli e Caserta sono diverse decine di migliaia. Questi pochi promotori, appoggiati dall'ispettorato dell'agricoltura, ottennero dal Ministero compiacente la trasformazione della loro iniziativa da volontaria in obbligatoria.

Ripeto, noi riteniamo che questa obbligatorietà imposta dall'alto, che non viene incontro ad un desiderio espresso dalla maggioranza dei coltivatori, ma da parte di una ristretta minoranza di potenti proprietari, costituisca un vero e proprio eccesso di potere e contenga un vizio di legittimità.

Il Ministero aveva tutti i poteri per ordinare, con un motivato decreto, la costituzione di un consorzio, chiamando a farvi parte la to-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1951

talità, o almeno coloro che accolgano l'invito, ma non già il potere di sostituirsi alla totalità dei produttori, per aderire alla volontà espressa da una esigua minoranza.

Noi vediamo in questo episodio un criterio pericoloso, corrispondente a certi principi, più volte enunciati da parte dei più grossi agricoltori italiani nei loro consessi, e cioè che una minoranza attiva (che, poi, dovrebbe essere la minoranza dei potenti) con la sua volontà e con il compiacente intervento del Governo, mediante decreti ministeriali, potrebbe imporre i propri interessi a tutti i piccoli produttori.

Ciò che mi ha indotto soprattutto a presentare questa interrogazione è la preoccupazione che, sulla base di questo episodio napoletano, si possa arrivare ad una interpretazione della legge 18 giugno 1931 che consenta ad una « minoranza attiva » di chiedere al Governo che la propria iniziativa consortile si trasformi da volontaria in obbligatoria.

Onorevole sottosegretario, ella ha risposto con considerazioni giuridiche, ma io debbo riferirmi anche ai fatti. E i fatti dicono, ad esempio, che questo consorzio, da quando si è costituito, non ha tenuto mai un'assemblea generale dei consorziati; non solo, ma i consorziati sono rimasti i 24 del 1947, vale a dire 24 grossi proprietari, ben conosciuti nell'agro napoletano, che dispongono, in sostanza, degli interessi di una massa enorme di piccoli proprietari e di piccoli coltivatori.

La cosa è seria perché il consorzio, divenuto obbligatorio, ha avuto la facoltà di imporre contributi, che qualche tempo fa — se sono esatte le mie informazioni — assommavano a 300 lire per ettaro, per le culture consociate, e a 600 lire per ettaro per i frutteti specializzati.

Arriviamo all'assurdo di una minoranza esigua di potenti agricoltori i quali dispongono, in virtù di un decreto ministeriale, della vita di un consorzio, senza renderne conto agli interessati. Ella dirà che il Ministero può istituire controlli e che esercita tali controlli. Vorrei che questi controlli esistessero. In effetti, nell'agro napoletano accadono cose veramente scandalose. Le squadre adette alla disinfezione delle piante da frutto sono praticamente a disposizione dei grandi proprietari. Posso citare il caso dell'agricoltore Maione, uno dei più grandi proprietari dell'agro napoletano, il quale si serve (come altri grandi proprietari) delle squadre di disinfezione per suo uso personale, utilizzando come mano d'opera nei fondi di sua pertinenza, mentre la grande massa dei

piccoli produttori nulla riceve dal consorzio, al quale invece è costretta a versare forti contributi.

Per queste considerazioni di ordine giuridico e, soprattutto, per le considerazioni di fatto e per le preoccupazioni di carattere generale alle quali ho accennato, non posso ritenermi soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Sansone, al ministro dell'agricoltura e delle foreste, « per conoscere se non ritiene opportuno costituire in Giugliano (Napoli) con giurisdizione su Marano, Quarto, Qualiano, Calvizzano, Melito, Mugnano, Villaricca e Sant'Antimo, una sezione dell'ispettorato agrario di Napoli, data la elevata produzione frutticola della zona ».

Poiché l'onorevole Sansone non è presente, alla sua interrogazione sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Sica, al ministro dell'agricoltura e delle foreste, « per sapere se non ritenga opportuno, se non addirittura indispensabile, istituire, nel comune di Giugliano Campania, data la fortissima produzione frutticola della zona, una sezione dell'ispettorato agrario di Napoli. Tale sezione dovrebbe avere anche giurisdizione sui comuni limitrofi quali: Marano, Mugnano, Sant'Antimo, Melito, Calvizzano, Qualiano, Quarto e Villaricca ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di rispondere.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A seguito dello scioglimento degli uffici provinciali statistici economici dell'agricoltura e dell'assunzione in servizio di un'aliquota del personale appartenente a tali uffici alle dipendenze degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, il Ministero della agricoltura e delle foreste intende esaminare la possibilità di attuare un programma comportante l'istituzione di nuovi uffici staccati in tutti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura. In tale occasione sarà tenuta in particolare conto la segnalazione circa l'opportunità di istituire in Giugliano (con circoscrizione estesa ai comuni di Marano, Quarto, Qualiano, Calvizzano, Melito, Mugnano, Villaricca e Sant'Antimo) un ufficio staccato dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Napoli.

PRESIDENTE. L'onorevole Sica ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SICA. Ringrazio l'onorevole sottosegretario e mi dichiaro soddisfatto. La prego di tener presente questa mia richiesta, che è pero-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1951

razione di una giusta causa degli agricoltori della zona.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Paganelli, Ceccherini, Biagioni, Zaccagnini, Sullo, Natoli Aldo e Pieraccini, al ministro della pubblica istruzione, « per conoscere quando intende di dare inizio ai corsi accelerati per gli ex allievi delle Accademie di educazione fisica approvati con legge 3 giugno 1950, n. 415 (*Gazzetta ufficiale* n. 153 del 7 luglio 1950) ».

L'onorevole Paganelli è assente, ma ha inviato il seguente telegramma: « Dovendo condurre autocolonna soccorsi alluvionati Polesine, prego rinviare discussione mia interrogazione fissata seduta domattina. Ringraziamenti e ossequi ». Si intende che lo svolgimento di questa interrogazione è senz'altro rinviato. Con l'occasione, desidero compiacermi con l'onorevole Paganelli per aver egli preso questa iniziativa a favore degli alluvionati, ai quali giunga ancora una volta, dal più profondo del cuore, il nostro saluto pieno di solidarietà e di simpatia. (*Generali approvazioni*).

Segue l'interrogazione dell'onorevole Failla, al ministro delle poste e delle telecomunicazioni, « per conoscere se, in quale forma ed in base a quali disposizioni legislative si eserciti in Italia la censura delle corrispondenze tra cittadini ».

L'onorevole Failla ha chiesto anch'egli di rinviare lo svolgimento di questa interrogazione, per una ragione che consente alla Presidenza di accordare il rinvio.

Seguono le interrogazioni:

Salerno, al ministro delle poste e delle telecomunicazioni, « per conoscere le ragioni della sospensione in tronco dal lavoro di ben 124 operai guardafili del Circolo telegrafico di Napoli, nonostante che ulteriori lavori si rendano necessari per l'integrale sistemazione della rete telegrafica del Mezzogiorno, e per sapere se non creda — in vista delle gravi conseguenze che il provvedimento importa in una città così duramente provata come Napoli — di adibire il predetto personale ad altri lavori, interni e di manovalanza, attualmente espletati da ditte private »;

Preti, al ministro della pubblica istruzione, « per conoscere se non creda opportuno che ai maestri appartenenti al ruolo speciale transitorio (R. S. T.) sia fissata una sede definitiva, tenuto conto che tale provvedimento non comporta alcun particolare onere per lo Stato ».

Poichè gli onorevoli interroganti non sono presenti, a queste interrogazioni sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Palazzolo, al ministro del lavoro e della previdenza sociale, « per sapere se è a sua conoscenza che il 18 aprile 1947 fu stipulato un accordo in virtù del quale è stato creato un albo nazionale grossisti specialità medicinali, illegale e monopolistico. E se non ritenga — di intesa con l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica e col ministro dell'industria e del commercio — di predisporre con la massima urgenza un provvedimento diretto a stroncare immediatamente la perniciosa attività. Detto accordo risulta stipulato tra l'Associazione nazionale grossisti specialità medicinali, l'Associazione nazionale industria chimica e la Federazione degli ordini dei farmacisti; le prime due sono associazioni di diritto privato e come tali rappresentano soltanto gli iscritti e non la intera categoria; la terza non aveva poteri per stipulare l'accordo, trattandosi di materia diversa da quella che il decreto 13 settembre 1946, n. 233 riserva alla sua competenza. D'altra parte il citato accordo racchiude un contratto consortile (articolo 2618 del codice civile), che, oltre a recare danno ai terzi, influisce nocivamente sul mercato generale dei medicinali, cioè su di un settore che interessa la salute dei cittadini ».

Poichè l'onorevole Palazzolo ha telefonato chiedendo il rinvio dello svolgimento di questa interrogazione, date le ragioni addotte, il rinvio si intende accordato.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Caserta, al ministro del lavoro e della previdenza sociale. « per conoscere i motivi per cui gli operai occupati nei cantieri di lavoro di Palma Campania (provincia di Napoli) non ricevono le indennità da oltre due mesi. La situazione che si è creata è assolutamente intollerabile ed urge un immediato intervento ».

Poichè l'onorevole Caserta non è presente, a questa interrogazione sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Invernizzi Gaetano, al ministro dell'interno, « per sapere se è a conoscenza che da vari mesi i lavoratori panettieri, guidati unitariamente dai loro sindacati di categoria, stanno lottando per ottenere soddisfazione alle loro sacrosante rivendicazioni, la giustezza delle quali non è messa in discussione né dai datori di lavoro, né dal Governo. Solo l'alto spirito di comprensione dei lavoratori panettieri ha evitato fino ad oggi alla popolazione gravi

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1951

disagi. Tuttavia le forze di polizia in varie città d'Italia sono intervenute esercitando pressioni sui lavoratori, che sono persino giunte (in un caso) a rinchiodare nei panifici. L'interrogante segnala, in particolare, i casi di Siracusa e Milano, e chiede all'onorevole ministro quali misure intenda adottare perché tale stato di cose abbia a cessare ».

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Chiedo di rispondere io a questa interrogazione, che tratta materia di competenza del Ministero del lavoro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Quanto alla prima parte dell'interrogazione, informo che le trattative iniziate tra la Federazione nazionale panificatori e le organizzazioni dei lavoratori nel gennaio scorso miravano sia alla integrazione della parte normativa del contratto di lavoro, sia alla rivalutazione salariale.

Nella prima riunione del 29 ottobre ultimo scorso, il ministro del lavoro e della previdenza sociale puntualizzò la situazione e fece sì che le trattative cadessero su tre punti ben distinti e precisi: 1) misura della rivalutazione salariale da concedere ai lavoratori panettieri; 2) applicazione della scala mobile; 3) decorrenza dei predetti miglioramenti. Si poté raggiungere un accordo, circa il primo punto, nelle riunioni successive, di cui l'ultima si è tenuta il 7 novembre ultimo scorso. Non si raggiunse, invece, sugli altri punti; ragione per cui le trattative furono aggiornate al 22 novembre, cioè fra due giorni.

L'onorevole interrogante può dunque constatare l'attività svolta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per cercare di raggiungere un accordo tra le organizzazioni interessate.

Quanto, poi, agli episodi lamentati dall'onorevole interrogante, che si sarebbero verificati a Milano e a Siracusa, il Ministero dell'interno assicura che l'agitazione dei panettieri ebbe a suo tempo possibilità di svolgersi senza incidenti apprezzabili. Per Milano e Siracusa, si esclude che le forze di polizia abbiano esercitato pressioni sui panettieri stessi e che si sia verificato l'episodio lamentato dall'onorevole interrogante. In proposito si sottolinea che atteggiamenti coattivi, intesi a violare il diritto alla libertà di lavoro, si sono verificati da parte delle camere del lavoro, come a Siracusa, secondo quanto risulta anche dai rapporti della autorità prefettizia. Infatti, il prefetto di Siracusa sin dal

4 luglio segnalava quanto segue: « È assolutamente destituita di ogni fondamento l'asserzione secondo cui le forze di polizia avrebbero esercitato pressioni sui lavoratori predetti, mentre è addirittura fantasiosa la notizia che gli stessi siano stati perfino rinchiodati nei forni... »

INVERNIZZI GAETANO. È avvenuto a Milano !

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Piuttosto, il 18 giugno, i dirigenti della locale camera del lavoro ricorsero allo strattagemma di convocare presso la camera del lavoro stessa i lavoratori panettieri con lo specioso pretesto che sarebbero stati distribuiti dei pacchi viveri. In realtà, si tendeva a costringerli ad astenersi dal lavoro, dato che una proclamazione regolare di sciopero non avrebbe fatto presa sulla massa dei lavoratori, poiché le questioni che venivano allora agitate erano state avviate ad una soluzione favorevole ai lavoratori stessi, ma non gradita al loro capo lega, per motivi economici personali. Infatti, protrandosi la riunione per parecchie ore ed in seguito a denuncia di taluni familiari di lavoratori panettieri, fu accertato che alcuni di essi erano trattenuti coattivamente nella camera del lavoro, onde impedire loro di recarsi al lavoro. Sussistendo, pertanto, il reato di sequestro di persona, la polizia procedette ad irruzione nei locali della camera del lavoro e, nonostante la flagranza del reato stesso, venne allora chiesta ed ottenuta l'autorizzazione della procura della Repubblica. Dagli interrogatori fatti e dalle relative indagini esperite, la sussistenza del reato fu poi confermata, e si procedette, perciò, alla denuncia dei responsabili, in istato di arresto. Da allora non si sono verificati in questo capoluogo od in altri centri della provincia episodi del genere e, tanto meno, ripeto, si è mai avuta azione coattiva da parte della polizia nei confronti dei lavoratori di cui trattasi.

PRESIDENTE. L'onorevole Gaetano Invernizzi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

INVERNIZZI GAETANO. Signor sottosegretario, per quanto riguarda la prima parte della mia interrogazione, mi astengo dall'entrare in argomento, perché, come ella vede, nell'interrogazione si diceva semplicemente se era a conoscenza del ministro dell'interno il fatto « che da vari mesi i lavoratori panettieri, guidati unitariamente dai loro sindacati di categoria » (si faceva riferimento alla C. G. I. L., alla C. I. S. L., e alla U. I. L.) « stanno lottando per ottenere soddisfazione alle loro sacrosante rivendicazioni, la giu-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1951

stezza delle quali non è messa in discussione né dai datori di lavoro, né dal Governo ».

Quindi, non era un attacco al Governo; si chiedeva soltanto se esso era a conoscenza della lotta dei panettieri, le cui rivendicazioni erano ritenute giuste e dal Governo e dai datori di lavoro.

Poiché la giustezza di queste richieste non è contestata da alcuno, io mi domandavo se fosse giusto che le forze di polizia intervenissero per ostacolare il libero sviluppo della lotta dei lavoratori, e citavo i due episodi di Siracusa e di Milano.

Ora, per quanto riguarda Siracusa, è in mio possesso un grosso plico, col quale potrei contestare le affermazioni fatte poc'anzi. Però, dal momento che una denuncia è stata fatta e che quindi la giustizia farà il suo corso, vi sarà la possibilità di dimostrare quanto non sia esatto ciò che è stato qui affermato.

Le autorità di Siracusa avrebbero definito « fantasiosa », la questione della chiusura degli operai nei forni. Onorevole sottosegretario, io non mi riferivo a Siracusa, ma a Milano. A Milano i fatti sono andati proprio così. E prima di entrare nell'argomento voglio sottolineare che i lavoratori, pur avendo motivo di lungamente scioperare, hanno saputo contenere in forme limitate la loro lotta, perché avevano compreso che in quel dato momento lo sciopero era desiderato dai panificatori ed avrebbe inutilmente arrecato gravi danni alla popolazione. Durante un'agitazione avvenuta a Milano, un gruppo di panettieri sostava nelle vicinanze del panificio Grignani, in corso Lodi. Vicino a questo panificio vi è quello comunale. Mentre questi lavoratori stavano conversando — era di notte, perché voi sapete che i panettieri vanno a lavorare di notte — sopraggiunse la « celere », che chiese loro il motivo per cui si astenevano dal lavoro. Appena gli agenti della « celere » seppero che questi lavoratori erano addetti al panificio Grignani e a quello comunale, li fecero salire su una camionetta e li portarono al loro posto di lavoro, mentre essi rimanevano fuori a fare la guardia.

Non crediamo che con questo sistema si rispetti il diritto di sciopero dei lavoratori. Questo è il fatto che è avvenuto a Milano. Questa interrogazione è stata presentata il 20 giugno: siamo ora a novembre. Fortunatamente, stando a quanto ha dichiarato l'onorevole sottosegretario, abbiamo la prospettiva di riuscire presto a fare questo accordo, che i panettieri attendono da diciotto mesi. Da diciotto mesi i panettieri sono senza rivalu-

tazione e da molti mesi senza indennità di contingenza, perché i panificatori hanno voluto in certo senso puntare sulla precaria situazione dei lavoratori per ottenere a loro volta qualche cosa dal Governo. Io ho qui una lettera di una associazione provinciale dei panificatori nella quale si dichiara che non bisogna arrivare all'accordo perché altrimenti i panificatori non otterranno più nulla; ai lavoratori non bisogna dar niente, e così essi resteranno in agitazione. Praticamente i panificatori desiderano che noi facciamo gli scioperi. Noi vorremmo che la polizia tenesse conto di questa situazione e non intervenisse sempre contro i lavoratori. Questo è tutto quanto volevo dire.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### Svolgimento di interpellanze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle seguenti interpellanze:

Guadalupi, Latorre, Calasso, Semeraro Santo, al ministro di grazia e giustizia, « per conoscere: 1°) i motivi per i quali nella tabella N allegata al decreto, n. 757, del Presidente della Repubblica del 30 agosto 1951, non sono state comprese le sedi di corte di assise delle città capoluogo di provincia Brindisi e Taranto; 2°) se non ritenga opportuno, per varie considerazioni d'ordine giudiziario, morale, politico e sociale, e tenendo presenti il numero di giudizi di competenza di assise, la popolazione e lo sviluppo dei mezzi di comunicazione delle provincie di Brindisi e Taranto, avvalersi della facoltà di cui all'ultima parte dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287 (riordinamento dei giudizi di assise) e riesaminare al più presto la determinazione delle sedi di corte di assise nelle ricordate città di Brindisi e Taranto »;

Caramia, al ministro di grazia e giustizia, « per conoscere i motivi che lo hanno indotto a non assegnare alle circoscrizioni giudiziarie di Taranto e di Brindisi, rispettivamente, un tribunale di assise autonomo, pur ricorrendo tutti gli estremi di legge, e cioè: estensione territoriale delle provincie predette, importanza demografica delle stesse, numero ed importanza dei processi che impegnano l'attività funzionale di quegli organi giudiziari, dispendio e disagio delle parti e dei difensori per spostarsi dalle proprie sedi professionali e raggiungere Lecce, economia dell'erario per le esigenze tutte del funzionamento di detti tribunali; e per conoscere, altresì, quali provvedi-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1951

menti intende adottare in proposito, avvalendosi delle facoltà che gli sono attribuite dall'articolo 6 dell'ultima legge sulle corti di assise ».

Se la Camera lo consente, lo svolgimento di queste interpellanze, concernenti lo stesso argomento, avverrà congiuntamente.

*(Così rimane stabilito).*

L'onorevole Guadalupi ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

GUADALUPI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, l'interpellanza che ho avuto l'onore di presentare insieme con altri colleghi rappresentanti del popolo lavoratore delle province ionico-salentine può acquistare un modesto valore in questo momento particolarmente difficile che il nostro paese attraversa, come pure può essere giudicata di grande valore per gli interessi d'ordine morale, politico, sociale e culturale che in essa sono concentrati in riferimento alle nostre due province di Brindisi e Taranto. Verrei meno ad un impegno preso con me stesso se in questa circostanza, la prima che mi si presenta dopo la sua nomina, non portassi al nuovo ministro di grazia e giustizia, onorevole Zoli, il mio personale saluto e l'augurio che, da valente ed apprezzato giurista (che ho seguito, sia pure per poco tempo, come suo allievo, da praticante procuratore) possa portare, in un momento legislativo come quello che attraversiamo, a conclusione un suo disegno di legge, fondamentale per gli interessi di milioni di cittadini italiani, in maniera veramente rispondente agli interessi della collettività nazionale. Da suo modesto allievo d'un tempo, migliore augurio non sentirei di rivolgergli, perché ritengo che questo argomento investa in primo luogo la sua responsabilità di giurista e di ministro. Portando questa voce dall'estrema periferia d'Italia ho espresso la volontà dei milioni di inquilini. Entro quindi nell'argomento, ripeto, molto modesto, se vogliamo, ma per noi brindisini e tarantini di grande importanza.

Già nel marzo 1951 gli organi democratici, le organizzazioni economiche e le autorità delle province di Brindisi e di Taranto, in vista della elaborazione della nuova legge sul riordinamento delle corti di assise ebbero a formulare vari voti espressi all'autorità centrale ed in particolare all'allora ministro di grazia e giustizia. Ricorderò in particolare il voto espresso in quella occasione dall'amministrazione comunale di Brindisi del-

l'epoca, dal consiglio dell'ordine forense, dalla camera di commercio, dalla deputazione provinciale del tempo, sostenuti, questi voti, dallo stesso eccellentissimo primo presidente della corte di appello di Lecce. Mi è data la possibilità, per averne avuto copia dalla cortesia del presidente del nostro consiglio dell'ordine forense, di darne lettura. L'eccellenza il presidente della corte di appello del Salento, Giuseppe Fierimonte, che purtroppo, ottimo magistrato, sta per essere collocato a riposo per limiti di età, ebbe ad indirizzare al ministro di grazia e giustizia il 14 aprile 1951 una ampia ed elaborata nota sull'argomento che ora discutiamo. Raccogliendo i voti espressi da tutte le autorità delle province di Brindisi e di Taranto, il primo presidente della corte di appello, rivolgendosi al guardasigilli, formulava un approfondito giudizio sulla base di quanto in effetti aveva potuto constatare personalmente nelle due province, circa l'effettivo funzionamento delle due corti d'assise.

Non leggerò tutta questa nota; mi limiterò ad alcune cittadine di quella parte che interessa il nostro dibattito: « Colgo l'occasione per esprimere il mio avviso che, attuandosi l'ordinamento dei giudizi di assise, siano istituiti in questo distretto giudiziario dell'Jonio-Salento tre corti d'assise di primo grado, di cui una funzionante a Lecce, la seconda a Brindisi, la terza a Taranto e una corte d'appello funzionante a Lecce, quale capoluogo del distretto giudiziario ».

E più avanti ancora si legge: « Completo questa mia nota assicurando che in ciascuna delle tre province vi sono locali sufficienti onde potersi celebrare i giudizi di corte di assise di primo grado senza turbamento al contemporaneo svolgimento dei giudizi penali di primo grado per i reati di competenza del tribunale e dei giudizi civili ».

Detto questo nell'aprile del 1951, da parte del primo magistrato del distretto giudiziario della nostra corte d'appello, vediamo un po', rapidamente, di richiamarci a quanto ci dice la legge, e in particolare quella istitutiva, sul « riordinamento dei giudizi di assise » del 10 aprile 1951, n. 287. All'articolo 6 essa così recita :

« Il Governo è delegato a stabilire, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge, il numero delle corti d'assise, quello delle corti d'assise d'appello, le loro rispettive sedi e circoscrizioni e il numero dei giudizi popolari da comprendere nelle liste generali prevedute dall'articolo 23, avuto riguardo

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1951

al numero dei giudizi, alla popolazione e allo sviluppo dei mezzi di comunicazione.

« La determinazione delle sedi di corte d'assise e delle corti di assise d'appello e la loro circoscrizione potrà essere riesaminata non oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo emanato a norma del comma precedente ».

E l'articolo 7 della stessa legge reca :

« Lo stesso primo presidente può ordinare, con decreto motivato, che la convocazione avvenga in altra sede del distretto ».

Su questi due articoli, fondamentali direi, della legge, e per chiara ed onesta interpretazione che si doveva dare da parte della autorità centrale, noi oggi siamo di fronte a ingiusti provvedimenti di applicazione. A Taranto ed a Brindisi noi fummo sollecitamente preoccupati del come le cose praticamente si potevano svolgere subito dopo la approvazione della legge, e per effetto di questa nostra sensibilità — nella, purtroppo, illusoria speranza di ottenere giustizia dal ministro di grazia e giustizia, le cui decisioni favorevoli potessero aprire la speranza ai nostri interessi — pensavamo di poter conseguire, grazie ad un incontro per discutere sulla nostra corte d'assise...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sarebbe stata una ingiustizia.

GUADALUPI. ...incontro che si ottenne l'8 o il 9 agosto, mi pare, con la nostra delegazione politica al completo: sindaco del capoluogo, presidente della giunta provinciale, presidente della camera di commercio e parlamentari della provincia di Brindisi. Esponemmo i nostri *desiderata*, consegnando, come appunto fece il presidente del consiglio dell'ordine, un lungo memoriale al signor ministro, senatore avvocato Zoli.

In quella occasione — debbo dirlo, anche se il ministro avrà convenienza a smentirlo — tutti, il socialista che vi parla, il comunista Santo Semeraro, l'onorevole Caiati, il presidente della deputazione provinciale, il sindaco e tutti gli altri, avemmo la sensazione che il ministro avesse preso nei nostri confronti, accogliendo in parte le istanze che noi gli avanzammo, un mezzo impegno: che cioè, nell'elaborare l'apposito decreto, nel fissare nella tabella le sedi, avrebbe tenuto conto delle aspirazioni che gli avevamo prospettate, dato che quelle nostre richieste, obiettivamente, potevano essere considerate, nella giusta misura, rispondenti agli interessi delle nostre province e alla buona applicazione

della legge. E, quando partimmo da Roma, tutti avevamo accolto la raccomandazione che ella volle rivolgerci: « Non fate parola a nessuno di quanto ci siamo detti in questa sede; spero di potervi accontentare nel formulare la nuova tabella ».

Fedeli alla raccomandazione, è chiaro che la nostra deputazione politica e le autorità tutte, sodisfattissime di questo impegno che il ministro guardasigilli aveva assunto, non fecero parola ad alcuno e coltivarono nel segreto la speranza che, pubblicandosi la tabella allegata al relativo decreto, fossero realizzate in pieno le istanze avanzate da Brindisi ed anche da Taranto, con la istituzione in esse delle sedi di corte d'assise.

Va detto anche, a conforto di quello che nella legge è scritto, che un principio fondamentale, che ho già enunciato, è contenuto nell'ultima parte dell'articolo 6: e cioè, che è aperta la possibilità al ministro e al Parlamento di rivedere, di riesaminare entro due anni dal decreto (cioè entro il 30 agosto 1953), la possibilità di inclusione di quei distretti, di quelle corti d'assise che fossero state, come lo è per le nostre province di Taranto e di Brindisi, malauguratamente escluse.

Va detto infine che, per quanto riguarda la inclusione avvenuta nel decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 1951, n. 757, è opportuno soffermarsi brevemente ad illustrare quanto l'onorevole guardasigilli ebbe a scrivere nella relazione al decreto stesso. Parto dal presupposto, che mi pare logico e fondato, che quanto è contenuto nella relazione debba rappresentare il fondamento del decreto medesimo, cioè l'illustrazione, la spiegazione delle ragioni per cui si arriva alla disposizione del decreto-legge in virtù della quale anche il numero delle corti d'assise è fissato nell'allegata tabella N.

Al paragrafo terzo della sua lunga relazione, il ministro guardasigilli così scrive: « È opportuno rilevare a questo proposito che, qualora si fossero aumentate le sedi di assise in conformità delle numerose richieste da diverse parti fatte, si sarebbero create difficoltà pressoché insormontabili per la destinazione del personale necessario e per i locali ».

Sicché, abbiamo già una prima indicazione delle ragioni che l'onorevole ministro potrà opporre in questa sede alle nostre richieste: cioè, difficoltà di personale e difficoltà di locali. Ho già esposto, per quanto riguarda la seconda parte, che lo stesso primo presidente della corte d'appello di Lecce più volte interessato dalla deputazione



## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1951

politica e da tutte le autorità, ebbe ad esprimersi, nella ricordata nota dell'aprile 1951, assicurando il ministro di grazia e giustizia che tanto a Brindisi quanto a Taranto vi erano locali sufficienti, di sicuro ottimi...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. E a Taranto?

GUADALUPI. Anche a Taranto.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma se non fanno che richiedere un palazzo di giustizia nuovo!

GUADALUPI. Posso assicurarle che vi è una sede di corte d'assise che credo sia una delle migliori del mezzogiorno d'Italia!

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ne prendo atto.

GUADALUPI. Del resto, l'onorevole Caramia, come presidente di quel consiglio dell'ordine, le potrà in argomento dare chiarimenti.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sarò lieto allora di cancellare Taranto dalle sedi in cui bisogna fare il palazzo di giustizia!

GUADALUPI. Mi spiego meglio: un conto è dire che esiste una ottima e completa d'ogni servizio sede di corte d'assise, mentre è cosa diversa dire che i locali del palazzo di giustizia sono inadeguati e insufficienti alla bisogna, cioè alla gran mole di lavoro di tutti gli uffici giudiziari. Credo che di questo potrebbe essere proprio ella il miglior giudice venendo a Taranto e a Brindisi e disponendosi ad una personale inchiesta, dai risultati della quale dovrà concludersi che, in effetti, il palazzo di giustizia è d'assoluta ed urgente necessità. Ciò non toglie che le attuali sedi di corte d'assise in Taranto ed in Brindisi sono sufficienti ed efficienti, perché dispongono di ottimi locali con tutti i necessari servizi ed ottimamente attrezzate. L'onorevole Caramia le potrà dire che le nostre sedi di Taranto e di Brindisi sono le migliori sedi di corte d'assise del Mezzogiorno. Chi è esperto e ha girato, come il collega Caramia, per molte corti d'assise, sa se sia giusto o non rivendicare, a mezzo di questa distinzione, la nostra buona situazione in tale campo.

« D'altra parte — continua la sua relazione — la esperienza ha dimostrato che l'attuale distribuzione dei circoli soddisfa le esigenze della giustizia ».

Questo glielo contesto subito e dimostrerò come non può, sotto diversi aspetti (finanziari, morali, culturali e sociali), soddisfare alle esigenze della giustizia quella disposizione che ella ha ribadito — se non erro — nella sua famosa circolare n. 4022, che mi permetterò brevissimamente, più innanzi commentare.

« Del resto questi sono cautelati anche per l'avvenire, perché l'articolo 7 della legge consente al primo presidente di ordinare, con decreto motivato, che la convocazione delle assise, anche quelle di primo grado, abbia luogo in altra sede del distretto.

« Secondo la tabella, quindi (la famosa tabella N) si avranno 90 sedi di assise di primo grado con circoscrizione identica all'attuale, più ampia di quella del tribunale, in analogia a ciò che avviene per i tribunali dei minorenni che, secondo l'ordinamento giudiziario, ha circoscrizione più vasta di quella del tribunale di cui è sezione ».

Questo è scritto sulla sua relazione, onorevole ministro.

Poi, nella famosa tabella N, il giorno in cui le autorità della provincia di Brindisi ed anche quelle della provincia di Taranto ebbero a prenderne visione, le prime rimasero mortificate e si rimproverarono e rimproverarono me per il fatto che, dopo il colloquio che avevamo avuto con lei, eccellentissimo ministro, l'8-9 agosto nel suo gabinetto, tutte le nostre speranze erano all'improvviso crollate di fronte a questa tabella. Sede di normale convocazione della corte di assise: Lecce. E fin qui nulla da dire. È chiaro che doveva essere convocata in Lecce stabilmente la sede di corte d'appello di assise. Lecce, che ha la corte di appello del Salento di recente istituzione, di cui noi siamo fieri, orgogliosi per il funzionamento ottimo che ha, non poteva che essere destinata essa, come città piena di tradizioni e con una ottima curia, a sede di normale convocazione della corte di assise di appello.

Ma la cosa diventa seria per noi brindisini e tarantini più avanti, sempre nella tabella N, quando si indicano le corti di assise di prima istanza. Numero delle sedi di normale convocazione della corte di assise: 1; tribunali compresi nella circoscrizione di corte d'assise: 3 (Brindisi, Lecce, Taranto), per complessivo numero di giudici popolari di appena 128.

Ora le dico subito, a proposito di questo 128, che questa è una delle cose più gravi, è assolutamente — a mio giudizio — il travisamento dei principi basilari su cui poggia la legge sul riordinamento della corte di assise.

Sono fresco reduce da un difficile processo di corte di assise celebrato a Brindisi per fatti verificatisi nel lontano aprile del 1946 nel comune di Ostuni. Per fame, alcune centinaia di donne e di povera gente agirono in difesa del loro elementare diritto alla vita: il pane; essi furono giudicati (per fortuna sono

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1951

stati tutti escarcerati, come apprendo da un telegramma che ho ricevuto questa mattina) da una corte di assise in cui il presidente è un ottimo magistrato consigliere di corte di appello in Lecce, designato *ad hoc*.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Di appello?

GUADALUPI. No; di corte di assise. Non parlo di corte di assise di appello.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. La corte di assise oggi funziona con un presidente di tribunale. Quindi funziona ancora con il vecchio ordinamento.

GUADALUPI. No, con il nuovo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Allora, presidente di sezione di tribunale.

GUADALUPI. Sì, ha ragione, è un presidente di sezione, precisamente il consigliere di corte di appello dottor Schinzeri.

Ma quello che conta è questo assurdo, che cioè tutti e sei i giudici popolari sono residenti nella provincia di Lecce. Di questi 128 giudici popolari mi risulta che circa quattro quinti sono tutti cittadini della provincia di Lecce, l'altro quinto dei giudici popolari è diviso tra Taranto e Brindisi.

Ora, a me pare — e in questo vorrei essere smentito — che in tal modo si venga a travisare completamente il senso della giustizia, perché il giudice popolare ha una funzione di rappresentatività degli interessi degli abitanti dei luoghi che conosce. Posti dinanzi a una corte di assise così formata, cosa volete che sappiano degli usi, dei costumi, delle abitudini, delle tradizioni di vita del popolo che essi, come amministratori della giustizia, dovrebbero invece conoscere profondamente per pronunciarsi nei loro giudizi?

Quindi questo è un grave inconveniente, sul quale sarebbe opportuno conoscere il pensiero dell'onorevole ministro.

Prendiamo atto, comunque, di questo: che a Lecce vi è la sede di corte d'appello e di assise; a Lecce vi è l'unica sede stabile, fissa, di corte di assise di primo grado, che comprende tre tribunali: quelli di Taranto, Brindisi e Lecce.

Allorquando questa legge fu pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*, accadde quello che bisognava prevedere potesse accadere a Taranto e a Brindisi. Le autorità di Brindisi rimasero esterrefatte per la semplicità con cui, pure avendo l'onorevole ministro Zoli assunto un mezzo impegno, dello stesso non si era tenuto alcun conto, frustrando fra l'altro ogni e qualsiasi altra possibilità che pure noi ritenevamo di avere a quel tempo. Perché, se l'8 o il 9 agosto il ministro Zoli ci avesse

detto che non vi era « nulla da sperare », noi avremmo rinunciato a quella azione ma avremmo creato una situazione di sostegno popolare alla istanza avanzata, che risulta condivisa in pieno da tutte le organizzazioni. Mi spiego: so benissimo che ella, onorevole ministro, può anche non preoccuparsi, per credo politico od altro, della parte che rappresentano in ogni iniziativa le organizzazioni di categorie e sindacali e dalle agitazioni; ma, naturalmente mentre non ci saremmo coperti in una certa misura di ridicolo nei confronti di tutti i nostri amministrati, organizzati e di tutti gli avvocati e procuratori; avremmo fin da allora mobilitato la opinione pubblica cittadina con una intensa e vibrata agitazione di proteste e di incoraggiamenti a continuare nell'azione.

Gli stessi alti magistrati, ai quali noi non avremmo a far parola di questo impegno che ella aveva preso, non sono certo rimasti molto sodisfatti del comportamento nostro nei loro confronti quando, alla pubblicazione della *Gazzetta ufficiale*, con nostra grande meraviglia vedemmo che tanto Brindisi quanto Taranto erano state escluse come sedi di corte di assise dalla tabella N.

Vi è a questo punto da fare alcune considerazioni, in modo che lo stesso onorevole ministro abbia poi, nel suo discorso, a darci assicurazioni al riguardo. Vi è la famosa circolare 4022 del ministro Zoli che potrebbe essere, secondo me, la spiegazione principale che il ministro stesso addurrà a giustificazione di queste mancate designazioni: partendo da questo presupposto cioè, che in effetti non si verrebbe a danneggiare le città di Taranto e di Brindisi, dal momento che per ogni esigenza maturanda si dovrebbe disporre — avvalendosi della disposizione di cui all'articolo 6 della circolare — che la convocazione avvenga, con carattere di straordinarietà, vuoi a Taranto vuoi a Brindisi. Infatti ai primi di ottobre 1951 il ministro guardasigilli questo scriveva nella ricordata circolare: « Riguardo all'accennata convocazione delle corti d'assise e anche di appello, ritengo opportuno di mettere in evidenza il potere concesso al presidente di corte di appello di disporre della convocazione in sede diversa da quella propria della corte. Di tale potere sarebbe conveniente che il presidente facesse sempre uso ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo richiedesse, specialmente al fine di assicurare che il giudizio si svolga, anche per ragioni di esemplarità, il meno lontano possibile dal luogo in cui i fatti delittuosi si sono verificati. È chiaro che in tutti questi casi devono tra-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1951

sferirsi nella sede designata dal presidente della corte di appello sia il presidente di corte di assise sia l'altro magistrato e giudice che ne fa parte ».

Noi siamo pienamente d'accordo sulle ragioni per le quali l'onorevole ministro, preoccupato che si possa avere fuori dalla sede normale una convocazione straordinaria della corte di assise, dispone che il presidente della corte di appello la convochi quante volte sia necessario. Ma ciò non toglie che non si sia per nulla risolto il problema, anzi lo si è aggravato, in quanto, secondo noi, nonostante questa circolare, si vengono a trascurare in pieno i tre presupposti stabiliti dalla legge.

In definitiva, come ho prima ricordato, tre sono i presupposti fissati chiaramente dalla legge.

Il primo presupposto, che occorre esaminare con molta e serena obiettività, è quello attinente al numero dei giudizi di nuova competenza della corte d'assise.

Noi dobbiamo in questa sede — certo è anche doloroso il doverlo denunciare — dire al ministro guardasigilli che nella nostra provincia, per le condizioni in cui la vita di questa società si dibatte e si svolge, il numero dei processi di competenza della corte d'assise non è certo diminuito rispetto agli anni precedenti. Ho curato personalmente una indagine presso le cancellerie delle tre sezioni di corte d'assise e di appello e presso l'ufficio stralcio della vecchia corte d'assise. Mi risulta che i processi di competenza della corte d'assise sono così ripartiti: per quanto riguarda Brindisi, nell'anno 1948 ne sono pervenuti 81, nell'anno 1949, 58, nel 1950, 52, nell'anno 1951 20, sino al giorno in cui si istituì il nuovo ordinamento dei giudizi di assise; totale: 211. Giudizi di competenza della corte d'assise definiti dalla corte d'assise di Brindisi convocata con questo sistema straordinario, anche per il passato; nel 1948, 41 più 37 degli anni precedenti; nel 1949, 66 più uno degli anni precedenti; nel 1950, 49 più 7 degli anni precedenti; nel 1951, 1° semestre, 16: totale del quadriennio 1948-51, fino all'epoca dell'applicazione della nuova legge, 217.

Cosicché di fronte a 211 processi di competenza della corte d'assise pervenuti, ne sono stati definiti in numero superiore, in quanto sei appartengono a precedenti dell'anno 1946-1947.

Questa tabella, che penso il ministro certamente conoscerà per essere stato in tempo utile informato dallo stesso procuratore generale della corte d'appello e dal primo presidente, va messa insieme ad un'altra tabella,

anche questa curata personalmente da me, per dare uno sviluppo di indici di questa delinquenza, piaga sociale, purtroppo, non certo da addebitare ai cittadini delle nostre tre province le quali sono all'avanguardia per altro verso, ma da addebitare alle condizioni economiche e sociali di estrema depressione in cui la vita si svolge. A Lecce nel 1949 si sono avuti 23 processi definiti, a Taranto 51; nel 1950 a Taranto 58 processi definiti e a Lecce 70; nel 1951 a Taranto 25 e a Lecce 17. Processi pervenuti nel 1949 a Lecce n. 27, a Taranto n. 53; nel 1950 a Lecce n. 57, a Taranto n. 30; nel 1951 a Lecce n. 19, a Taranto n. 13, sempre fino alla nuova legge ed esclusi i processi rinviati dalla Corte di cassazione alla corte di assise di Lecce.

Vi è un'altra considerazione da fare. Da quanto tempo alcuni di questi imputati trovansi in carcere in attesa di giudizio? Va bene che si tratta di delitti terribili (omicidi, ecc.), va bene che vi dovrà successivamente essere tutto il rigore della legge, ma non dobbiamo dimenticare che tutti i cittadini (e questo la Costituzione lo dice con molta chiarezza) fino a che non sono definitivamente giudicati e condannati, vanno considerati cittadini i quali devono soggiacere « in stato preventivo di detenzione » solo per il tempo strettamente necessario per l'applicazione delle norme del rito penale.

Ho tratto anche questi dati da una ricerca che ho fatto sul posto di persona. Vi è un tale Mangeri Giosuè che aspetta dal 2 ottobre 1949, epoca in cui fu arrestato per tentato omicidio aggravato, di essere giudicato.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. È stato già rinviato a giudizio?

GUADALUPI. Non ancora.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. È questione di istruzione. Le cose non cambierebbero se a Taranto e a Brindisi esistesse la corte di assise.

GUADALUPI. No, onorevole ministro, il rilievo non va indirizzato ai giudici istruttori, che hanno esaurito il loro compito da molto tempo, ma l'inconveniente risiede nella impossibilità di includere nell'ordine dei lavori della corte di assise un numero superiore di processi, in quanto, le quindicine, come si suol dire, sono sempre « piene ».

Altro caso: Milone Pompeo fu arrestato il 4 gennaio 1950 e la signora Controversa Immacolata fu arrestata, a sua volta, il 30 giugno 1949: entrambi aspettano ancora di essere giudicati dalla corte di assise di Brindisi.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1951

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Qual'è la data della sentenza del giudice istruttore?

GUADALUPI. Adesso ella chiede troppo, onorevole Zoli.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. È ciò che occorre sapere per stabilire i motivi del ritardo.

GUADALUPI. Io le posso comunicare la data dell'arresto e non altro.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Allora la sua documentazione non vale nulla.

GUADALUPI. Lo vedremo.

Anche il signor Doria Raffaele, imputato di tentato omicidio, è stato arrestato il 31 gennaio 1950...

RUSSO PEREZ. Da quando sono avvocato io, cioè da 40 anni, è sempre stato così.

GUADALUPI. Ma ora, onorevole collega, c'è la Costituzione che deve salvaguardare i diritti di libertà ed ogni altro diritto del cittadino. Vogliamo o non vogliamo attuare e rispettare la Costituzione? Noi dobbiamo tendere a far sì che le corti d'assise abbiano ad esaurire tutti i processi penali nel normale periodo di convocazione.

RUSSO PEREZ. Non dico che sia un bene, ma è sempre stato così.

GUADALUPI. La sua esperienza di avvocato, onorevole Russo Perez, dovrebbe portarla ad essere d'accordo con me.

RUSSO PEREZ. Lo sono, ma si tratta, ripeto, di inconvenienti sempre verificatisi.

GUADALUPI. Questo non vuol dire che simili pravi inconvenienti debbano essere tollerati e non si debba far nulla per eliminarli, specialmente da un ministro sollecito, come, a quanto si dice da tutti, è l'onorevole Zoli. Appunto per il buon nome che ha mi son permesso chiedergli di fare quello che i suoi predecessori non hanno voluto o potuto fare.

Il secondo criterio che la legge esamina è quello della popolazione: si tratta di un criterio, invero, non sempre tenuto presente, perché quando per le città e province di Taranto e Brindisi si fanno dei raffronti con gli altri capoluoghi di provincia, si può sempre agevolmente constatare come la designazione delle corti di assise è stata fatta senza valutazione alcuna di questo decisivo, importante elemento. Ho qui, in proposito, onorevoli colleghi, due ordini del giorno approvati dai consigli comunali di Taranto e di Brindisi (e poco conta che si tratti di amministrazioni, espressione di partiti politici diversi da quello cui appartiene il ministro guardasigilli, cioè dai partiti socialista italiano e comunista

italiano) che ho il dovere di citarvi. Per quanto riguarda Taranto, l'ordine del giorno (approvato nella tornata del 20 ottobre) rileva che si tratta della 14<sup>a</sup> città d'Italia per popolazione, avendo ben 185 mila cittadini circa, calcolati a tutto il 31 dicembre 1950. Secondo le ultime notizie pervenutemi dall'ufficio di censimento di quel comune, a censimento effettuato, la città di Taranto, capoluogo di provincia, prevedo che supererà i 100 mila abitanti. E leggo:

« Per la sua imponente attrezzatura industriale, perché sede della maggior base navale della Repubblica; che la provincia, per l'entità della popolazione (ha abitanti 438.000, sempre al 31 dicembre 1951, ma anche questo numero aumenterà di molto alla pubblicazione dei dati ufficiali del censimento), per l'indice dei suoi traffici detiene un ruolo eminente nella graduatoria nazionale (è la quarantacinquesima per popolazione, la cinquantacinquesima per gettito di ricchezza mobile, la venticinquesima per gettito di spettacoli pubblici); che solo dodici capoluoghi sono rimasti privi di corte di assise, e cioè Vercelli con 44 mila abitanti, Varese con 55 mila abitanti, Pistoia (l'unica della sua Toscana, signor ministro) con 76 mila abitanti, Ascoli con 45 mila abitanti, Rieti con 33 mila abitanti, Pescara con 67 mila abitanti, Caserta con 44 mila abitanti, Brindisi con 62 mila abitanti, Enna con 27 mila abitanti, Nuoro con 16 mila abitanti, Matera con 30 mila abitanti, Taranto con 195 mila abitanti. L'unica grande città, la quattordicesima grande città d'Italia, esclusa, e nell'elenco dei capoluoghi di provincia è stata inclusa La Spezia che, oltre ad avere una popolazione inferiore a quella di Taranto, ha vicino altre città della stessa regione alle quali è stata assegnata la corte d'assise, e cioè Savona, Imperia e Genova; che molti capoluoghi con popolazione irrisoria (Sondrio 14 mila, Aosta 26 mila, Belluno 28 mila, Imperia 31 mila, Grosseto 38 mila, Macerata 31 mila, Frosinone 22 mila, Latina 35 mila, Campobasso 30 mila) hanno avuto la loro corte di assise; deplora (è una deplorazione di un consiglio comunale che è ben rappresentato da tutte le forze politiche della città di Taranto, della destra e della sinistra)...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. È errato quello che dice. C'è qualche errore in quelle tabelle...

GUADALUPI. Se si tratta di poche unità, ciò dipende dal fatto che non possiamo ancora avere i dati ufficiali del censimento della popolazione in corso di attuazione.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1951

« Deplora che la Puglia in genere e il Salento in particolare non abbiano ottenuto una organizzazione giudiziaria adeguata alle effettive esigenze di queste popolazioni; in quanto si è ritenuto istituire nel Salento, per le province di Lecce, Taranto e Brindisi una sola corte d'assise che deve servire per 700 mila ettari di territorio ed una popolazione complessiva di un milione e 345 mila abitanti, una regione povera di ferrovie e con difficili e scarse vie di comunicazione, mentre per esempio, in Liguria si dispone di una corte d'assise per ogni 100 mila ettari e per ogni 300 mila abitanti, nella Campania, nel Veneto, nel Lazio, nell'Emilia e in Sicilia di una Corte per ogni 250 mila ettari di territorio e 400 mila abitanti. Solo nel Salento si deve avere una sola Corte per 700 mila ettari di territorio e per un milione e mezzo di abitanti.

« Mette in evidenza che la corte d'assise di Lecce convocata a Taranto ha definito i seguenti giudizi » (e questi posso risparmiarli, in quanto li ho enunciati).

« Invoca (quello che io ed il collega Caramia, d'accordo con gli altri parlamentari che hanno voluto firmare la nostra interpellanza, e fors'anche d'accordo con i parlamentari democristiani, i quali però non hanno presentato alcuna interpellanza forse per disciplina di partito e per non urtare la suscettibilità dell'onorevole ministro) d'accordo tutti in partenza (qua, forse, possiamo non essere tutti d'accordo, in quanto sono solo la sinistra e la destra che si muovono, presentando questa interpellanza) che il ministro, avvalendosi delle facoltà di cui all'articolo 6, provveda, entro i due anni, a modificare la sua determinazione ».

Anche il consiglio comunale di Brindisi, dopo che la giunta il 28 marzo 1951 aveva già provveduto ad esprimere una sua deliberazione, di recente — e precisamente in data 31 ottobre 1951 — ha espresso il suo pensiero in relazione a questo fatto.

Io vi risparmierei la lettura delle premesse degli ordini del giorno, perché mi risulta che il ministro li abbia entrambi ricevuti e li ha anche commentati, in linea di massima, affermando di non essere dello stesso avviso dei consigli comunali di Taranto e di Brindisi, contrario cioè a quelle istanze che noi in questa sede dobbiamo con energia e fiducia confermare.

Dicevo che potrei anche evitarne la lettura, pregando il ministro di considerare che allo stesso modo con cui il consiglio comunale di Taranto si è espresso, la giunta municipale

ed il consiglio comunale di Brindisi hanno determinato di « rinnovare le energiche proteste per la mancata inclusione di Brindisi quale sede di corte di assise di primo grado; di spronare l'ordine forense ad impostare, con maggiore intensificata lotta, l'azione sviluppata sino alla definitiva soddisfacente soluzione del grave problema; di rendere operante e vivace l'agitazione in atto; di affiancare, nel comune e reciproco interesse, l'azione promossa dall'amministrazione comunale di Taranto e da tutte le autorità di quel capoluogo di provincia; fa voti al ministro di grazia e giustizia perché voglia evitare alla città di Brindisi una nuova menomazione del suo decoro e dei suoi interessi, fin troppo negletti e lesi ».

Questa è la volontà dei due consigli comunali.

A questo va aggiunto che i consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori di Taranto e di Brindisi hanno formulato più volte degli ordini del giorno di protesta e mantengono in stato di agitazione tutta la categoria, e che infine lo stesso consiglio dell'ordine degli avvocati di Lecce è venuto incontro ai desideri dei due fori di Taranto e di Brindisi sostenendo la legittimità delle loro rivendicazioni, dato che al ministro è stato indirizzato, a commento della tabella N, proprio dal comitato direttivo di detto ordine degli avvocati e procuratori della corte di appello di Lecce, in data 4 ottobre, la seguente nota, che leggo in parte:

« È stata designata soltanto Lecce come sede normale di convocazione, mentre è necessario che le sedi siano tre, una per ciascuna delle tre province: Lecce, Brindisi e Taranto, siccome si è fatto per altre sedi: Bari, Bologna, Brescia, Firenze. (Voglio solo citare la Toscana: Firenze, con sette sedi, e cioè una per provincia, meno Pistoia, i cui tribunali sono tutti posti a brevissima distanza l'uno dall'altro. Ed ha fatto bene il ministro; avrebbe fatto anche meglio, se avesse dato anche a Pistoia la sede di normale convocazione della corte di assise. Vi è anche Roma, con sette sedi, per la quale valgono le stesse considerazioni fatte in precedenza).

« Si noti che è elevatissima (purtroppo, questa è una piaga sociale già denunciata) la delinquenza nelle province di Taranto e di Brindisi, ed è opportuno che il giudizio si svolga vicino al luogo dove il delitto è stato commesso; che grandissima è l'estensione del Salento, cioè delle tre province di Lecce, Brindisi e Taranto; che l'unicità della sede comporta — questo mi sembra l'argomento

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1951

fondamentale — un minor numero di giudici popolari attesa la popolazione; infatti, vi è sproporzione tra i 120 assegnati alle province salentine, con una popolazione di oltre un milione e mezzo di abitanti ed i 340, per esempio, assegnati alle due province di Bari e Foggia; che, con l'assegnazione di una unica sede, si ha un considerevole aggravio di spese per le indennità da pagarsi sia ai giudici popolari, sia ai testimoni ».

Vi sono paesi che distano da Lecce oltre 150 chilometri, come Ginosa, Castellaneta, Laterza, ecc. Per i giudici popolari basti considerare che, unico essendo l'elenco, uno di essi, residente lontano, dovrebbe recarsi fino a Lecce, mentre, se le sedi fossero stabilmente tre, del pari tre sarebbero gli elenchi E questa è la necessità che si pone.

Per quanto riguarda l'aggravio di spese, è stata fatta dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Brindisi un'indagine su quanto l'erario spende, per eseguire le direttive, che ella, onorevole ministro, ha dato e, soprattutto, per applicare la norma di legge. Nella quindicina di assise precedente a quella chiusa ieri, quindi in precedenza all'applicazione della nuova legge, su cinque assessori, quattro leccesi e uno brindisino, per 25 giorni di presenze, quanto durò la sessione, al giudice popolare brindisino spettarono 25 mila lire (in ragione di lire mille al giorno), agli altri assessori, tutti provenienti da Lecce e provincia, spettarono ad uno 89 mila lire, ad un altro 92 mila lire e agli altri due 100 mila lire per ciascuno. Sicché, la differenza è sensibilissima; ed è sempre lo Stato che paga.

Si potrebbe certamente obiettare da parte del ministro che, essendoci un'unica lista, allo stato delle cose, non si possa diversamente operare, se non affidandosi alla sorte dell'estrazione. Ma l'inconveniente non è in questa situazione; l'inconveniente è rappresentato dalla ragione, per cui questa situazione è stata determinata: cioè per il fatto che, non essendosi istituita la corte di assise come sede normale in Taranto e Brindisi, non si è provveduto ad aumentare il numero dei giudici popolari, ad averne un numero fisso per la sede di Brindisi, ed altro per la sede di Taranto.

Concludo: so che l'onorevole Zoli è persona di notevole sensibilità e, quindi, ricordando l'invito rivoltomi da tutte le autorità locali, faccio appello a questa sua sensibilità di avvocato, più che di ministro.

Si metta, onorevole ministro, nei panni degli avvocati delle due province e nelle condizioni in cui oggi si trovano tutte le autorità

delle province di Taranto e di Brindisi. Riconosce che la nostra istanza è fondata e giustissima? Se riconosce che è fondata e giusta, come dovrà riconoscere, ella non abbia alcun'altra preoccupazione e disponga con un suo apposito disegno di legge o con un decreto del Presidente della Repubblica, perchè, in applicazione dell'ultima parte dell'articolo 6, si rettifichi la tabella.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non avrei bisogno di un disegno di legge; basterebbe un decreto del Presidente della Repubblica.

GUADALUPI. D'accordo su questo. Ella stesso apre la strada alla sua buona intenzione ed io mi auguro anche a nome di tutte le autorità delle nostre province, che, nell'interesse delle nostre popolazioni, questa buona intenzione abbia a realizzarsi al più presto. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Caramia ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

CARAMIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, dopo l'ampia dimostrazione da parte dell'onorevole Guadalupi delle ragioni, per le quali la mia interpellanza merita una seria presa in considerazione, la mia parola in proposito potrebbe ritenersi completamente superflua, se non sentissi il maggior dovere di sostenere una tesi, che incide profondamente, non solo nella mia sensibilità di uomo politico, rappresentante di Taranto, ma anche nell'altra più delicata ancora di presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di quel foro, i quali ultimi mi hanno affidato lo specifico mandato di sostenere le loro giuste richieste contenute nella mia interpellanza.

Intendo attingere le ragioni di essa alla realtà vera di una situazione incresciosa, nella quale spicca la ostinata e preconcetta ostilità di non volere accettare una giusta istanza. So che la legge dà al ministro della giustizia la facoltà discrezionale di determinare definitivamente le sedi di corti di assise in base alla valutazione di elementi, che hanno un carattere normativo e che rispecchiano la concezione etica e giuridica su cui essa si basa. Se non fossi convinto di tale sua facoltà, della quale può legittimamente usarne, non starei qui ad intrattenermi su di un argomento, che ha importanza minima, in confronto di altri a più larga proiezione economica e sociale. Comunque, nonostante le obiezioni avversarie e il calore avvincente, col quale il ministro sostiene la sua tesi, ritengo necessario assegnare al problema quella importanza e quella valutazione concreta ed effettiva, per poter dare

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1951

risalto allo sforzo che intendo compiere, perché i desiderata della classe degli avvocati di Taranto siano accolti.

Onorevole ministro, se ella ci concederà l'onore di venire in Taranto (e sarà il benvenuto), vedrà ed ammirerà la bellezza e l'ampiezza dei locali della nostra corte di assise, che è una delle più belle d'Italia. È stata costruita appositamente con una fastosità architettonica da non consentire affatto i rilievi d'insufficienza, dei quali ella ha fatto poc'anzi cenno. Vi sono, financo, le tribune per il pubblico. È una costruzione meravigliosa! Venga ad osservarla ed ammirarla, e se ne convincerà.

È vero che abbiamo invocato, per la insufficienza dei locali del tribunale, la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia; ma tale richiesta è determinata dalla necessità di separare le scuole liceali e ginnasiali, che occupano il primo ed il secondo piano del nostro palazzo degli uffici, dalla rimanente parte dell'edificio medesimo, che è adibito alle necessità di giustizia.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Cercavo soltanto di capire come mai questi locali, tanto ampi quando si tratta della corte d'assise, fossero insufficienti quando si parla di tribunale.

CARAMIA. Le ho spiegato le ragioni, per le quali s'invoca la costruzione del nuovo palazzo di giustizia. Se ella tiene calcolo che dalla stessa scala, per la quale avvocati e detenuti accedono agli ambienti di giustizia, vi passano anche gli studenti del liceo-ginnasio, ella si renderà conto del grave inconveniente...

LATANZA. Della grave immoralità, anche.

CARAMIA... a cui si va incontro.

Ma a parte questa ragione, che riflette unicamente provvedimenti a carattere amministrativo, io debbo insistere nella esposizione di tutti gli argomenti, che sono a base della richiesta contenuta nella interpellanza. Quando io avrò, con un serio complesso di dati statistici, dato la dimostrazione, che non consente evasioni, della ingiustizia che ha subito la classe degli avvocati della mia città, ed avrò con ciò dissipato l'errore della sua errata valutazione, la quale prescinde completamente dal dovere che si ha di essere eguali e giusti con tutti, io sono sicuro che ella, senza contaminarsi oltre di parzialità, ci verrà incontro e riparerà all'omissione, alla quale ha dato luogo il suo provvedimento.

È inutile che io rievochi l'antica e nobile tradizione del tribunale della mia città, che ha avuto grandi avvocati. Non affido alla

mia parola l'esaltazione di essi, giacché sarebbe insufficiente. Su quella tradizione, che ha le sue profonde radici nel passato, noi non transigiamo e, anzi, diventiamo i più arditi difensori. È una realtà immanente e luminosa, che non si sbiadisce affatto e non cede il passo ad alcuna critica.

Taranto, nella sua alta espressione intellettuale, è orgogliosa di rendere omaggio alle più sublimi ed alle più pure energie intellettuali che costituiscono la sua grandezza e il suo splendore.

Ma vi è anche, accanto alla tradizione, da salvare la dignità di una classe, che è composta di 350 avvocati. Questi rappresentano quella sana e quadrata struttura ambientale, in cui spiccano ingegni fervidi, menti colte, oratori brillanti, giuristi profondi, i quali tutti rispecchiano l'alto prestigio di una superiorità intellettuale, che non è disgiunta affatto da quella arsura di progresso continuo, in cui si contiene e si sostanzia la magnifica virtù umanistica della nostra gente.

Si tenga conto, innanzi tutto, dello sviluppo demografico di quel paese, che una volta contava trentamila abitanti; mentre oggi ne conta duecentomila. Nessuna città d'Italia ha raggiunto questo rapido sviluppo demografico, ragione per cui va classificata, tra le altre maggiori, come la quattordicesima.

Non è possibile oggi renderle questa ingiustizia e, mentre a cittadine di niuna importanza è stata assegnata una corte di assise, Taranto ne dovrebbe essere priva.

È sede del comando militare delle forze armate del Mediterraneo; ha un arsenale militare, in cui lavorano tredicimila operai; vi sono i cantieri navali Tosi, nei quali vi sono 6 mila operai; esistono le polveriere, in cui sono adibiti ai lavori delle polveri e delle munizioni oltre seimila operai; vi è un traffico industriale di grande rilevanza, vi hanno sede gli stabilimenti industriali della «Montecatini» della ditta Costa (oleifici), fabbriche di cementi, un insieme, insomma, di iniziative e complessi industriali, che servono a qualificare l'attività delle masse operaie e l'ardita iniziativa dei privati.

Di questa condizione, infatti, secondo i canoni della legge sulle corti di assise, deve essere tenuto conto. Non può rimanere affidato all'isterismo di un qualsiasi presidente di corte di appello la facoltà discrezionale di convocare in sessioni straordinarie la corte di assise di prima istanza in Taranto, considerando la disponibilità di tale potere come una benevola concessione, che può essere revocata in ogni tempo.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1951

Né noi avvocati avremmo la possibilità di reagire contro un provvedimento negativo di simil genere, che il più delle volte conterrebbe un arbitrio più che l'uso di una facoltà discrezionale.

Il detto presidente potrebbe avocare alla cognizione della corte di assise di Lecce tutti i procedimenti penali pendenti dinanzi alla autorità giudiziaria di assise di Taranto.

Domandiamo a lei, signor ministro: a quale rimedio potremmo noi ricorrere in simile ipotesi? Che cosa potremmo fare per impedire che quel primo presidente di corte di appello adottasse un provvedimento così grave, come quello da me enunciato? Io credo che niente si potrebbe fare, e che noi avvocati, mortificati nella nostra dignità e nel nostro prestigio, lo dovremmo accettare, senza discuterlo affatto, subendone le gravi conseguenze morali ed economiche.

A questo interrogativo noi attendiamo una sua risposta.

Ma la situazione rimane tale qual'è, con tutti i suoi riflessi negativi che, per essere evitati, non richiedono altra soluzione che un provvedimento di revisione e di conseguente assegnazione di una corte di assise autonoma al tribunale di Taranto.

Ella, onorevole ministro, deve sentire quanto noi la necessità di adottare ed attuare una più saggia giustizia distributiva, che riesca a dissipare quelle perplessità e quei turbamenti che si sono addensati sul nostro animo in seguito a un provvedimento che costituisce motivo di profondo risentimento in tutti gli avvocati del foro di Brindisi e di Taranto.

Ella è venuto armato di prevenzione, e ha tenuto a farcelo sapere dichiarandosi, nel contempo, preparato ad affrontare ogni contrattacco.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. È mio obbligo.

CARAMIA. Però non ci addormenti, né c'inganni con la vaghezza di promesse che non siano basate sulla certezza di poterle effettuare, né ci adduca argomenti incapaci di conferire serietà alla sua tesi contraria!

Le sembra, onorevole ministro, che nella distribuzione delle corti di assise per regioni il Salento debba essere trascurato in modo così spregevole? La Liguria ha una corte di assise per ogni 300 mila abitanti, con una superficie correlativa di 110 mila ettari; gli Abruzzi, per ogni 400 mila abitanti e una superficie di 350 mila ettari, ha una corte di assise; l'Umbria ne ha una per ogni 400 mila abitanti, con la corrispondente superficie di

420 mila ettari; la Calabria ne ha una per ogni 400 mila abitanti, con una superficie di 300 mila ettari; il Piemonte ne ha una per ogni 400 mila abitanti, con una superficie di 300 mila ettari; l'Emilia ugualmente una per 400 mila abitanti, con una superficie di 280 mila ettari; la Toscana ha una corte per ogni 400 mila abitanti, con una superficie di 350 mila ettari; le Marche mantengono il rapporto di 470 mila abitanti, con una superficie di 320 mila ettari; il Lazio altrettanto, con una superficie di 250 mila ettari; il Veneto eguaglia le altre regioni, cioè una corte di assise per ogni 480 mila abitanti, con una superficie di 250 mila ettari; la Sicilia ne ha una per ogni 500 mila abitanti, con una superficie di 280 mila ettari; la Campania aumenta il rapporto e lo eleva a 600 mila abitanti, con una superficie di 200 mila ettari; la Lucania lo varia ancora, giacché vi è una corte di assise per ogni 615 mila abitanti, con una superficie di 1 milione di ettari; la Sardegna ha una corte di assise per ogni 620 mila abitanti, con una superficie di 1 milione e 200 mila ettari; la Lombardia ha una corte per ogni 700 mila abitanti, con una superficie di 300 mila ettari; La Puglia (Bari e Foggia) ne ha una per ogni 780 mila abitanti, con una corrispondente superficie di 490 mila ettari. Il Salento (ecco la sproporzione allarmante!) ha una corte di assise per ogni milione e 365 mila abitanti, con una superficie di 700 mila ettari.

La singolarità di questo caso va denunziata al Parlamento! Non può farsi a meno di far cadere le più aspre critiche su questa situazione di fatto!

Solamente domandiamo al ministro la ragione per la quale non ha creduto di metterci sullo stesso piano delle altre regioni, ed ha voluto, invece, usarci un trattamento che si traduce in un grave danno per la classi professionali forensi di Brindisi e Taranto.

È una sproporzione che ci turba e dà luogo al più profondo risentimento.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Guardi Milano!

CARAMIA. Milano ha due corti di assise.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ne ha una sola.

CARAMIA. Milano ha una popolazione, e mi riferisco all'ultima statistica, di 1 milione e 114 mila abitanti.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. La città; ma la corte di assise si estende a una popolazione di 2 milioni di abitanti.

CARAMIA. Lo vedremo, onorevole ministro. Comunque, intorno a Milano vi è una costellazione di corti di assise. Quella città



## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1951

presenta possibilità di maggiori traslazioni di cose e persone, e di più facili spostamenti; il che non è consentito a gente che abita 200 chilometri lontano da Lecce.

Occorre tenere calcolo delle difficoltà di traffico, della scarsezza di mezzi di locomozione, della mancanza di ferrovie: quando si pensi che dal comune di Ginosa o da quello di Laterza, per recarsi a Lecce, occorre percorrere la distanza di 200 chilometri, si vedrà come non regge affatto il paragone fra i cittadini di Milano e quelli del Salento, e come ogni spostamento, a distanze così rimarchevoli, costituisca il più grave inconveniente, che va riparato ed eliminato con provvedimenti più sagaci e più radicali.

Ella obietta, onorevole ministro, che l'assegnazione delle corti di assise è fatta in base al criterio della disponibilità del numero dei giudici, e ci fa sapere che nel criterio della distribuzione ed assegnazione delle corti di assise è prevalso quello della disponibilità *in loco* dei giudici. Non è esatta la sua obiezione. Le prospetto in proposito i seguenti dati statistici, onde mettere in rilievo la inesattezza delle sue affermazioni.

Ancona ha 18 giudici, con una popolazione provinciale di 391 mila abitanti, mentre quella del capoluogo è di 87 mila abitanti; Aosta ha otto giudici, con una popolazione provinciale di 93 mila abitanti, mentre il capoluogo ne ha 26 mila; Arezzo ha 12 giudici, 322 mila abitanti la provincia, 67 mila il capoluogo; Asti ha 9 giudici, 222 mila abitanti la provincia, 53 mila il capoluogo; Belluno ha 10 giudici, 218 mila abitanti la provincia, 28 mila il capoluogo; Benevento ha 21 giudici, 331 mila abitanti la provincia, 50 mila il capoluogo; Bergamo ha 17 giudici, 665 mila abitanti la provincia, 107 mila abitanti il capoluogo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma questi dati dove li ha presi?

CARAMIA. Proprio dalle statistiche ufficiali del Ministero.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. No, non vi sono statistiche. V'è solo una legge, pubblicata in supplemento, i cui dati sono assolutamente diversi da quelli che ella sta citando.

CARAMIA. Questi dati li ho avuti al Ministero della giustizia, a cui mi sono rivolto. Se me li hanno dati falsi,...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non comprendo perché ella, parlamentare, per conoscere le piante organiche si rivolga agli uffici, invece che alla *Gazzetta ufficiale*.

CARAMIA. Mi hanno dato queste cifre al Ministero — ripeto — e non credo che siano false.

LATANZA. V'è una situazione legale e v'è una situazione di fatto, che spesso sono contrastanti.

CARAMIA. È vero; le tabelle sono molte volte illusorie, ed ella, onorevole ministro, lo sa molto meglio di me.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma a Benevento non vi è il numero di giudici che dice lei: sono 13.

CARAMIA. No, vi sono 21 magistrati.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. È un'altra cosa, allora; non sono tutti giudici.

CARAMIA. Sono appartenenti in parte alla magistratura giudicante ed in parte a quella requirente. Gli uni e gli altri fanno parte anche della corte di assise.

GUADALUPI. Come vede, onorevole ministro, i dati sono esatti, perché il collega Caramia li ha dedotti sommando il personale-magistrati della giudicante con quello della requirente.

CARAMIA. Continuo la elencazione:

Bolzano: 20 giudici, popolazione della provincia 324 mila abitanti, quella del capoluogo 80 mila; Ferrara: 15 giudici, 415 mila abitanti la provincia, 138 mila il capoluogo; Forlì: 16 giudici, 476 mila abitanti la provincia, 76 mila il capoluogo; Grosseto: 12 giudici, 211 mila abitanti la provincia, 38 mila il capoluogo; La Spezia: 15 giudici, 239 mila abitanti la provincia, 134 mila il capoluogo; Latina: 13 giudici, 282 mila abitanti la provincia, 35 mila il capoluogo; Livorno: 17 giudici: 279 mila abitanti la provincia, 148 mila il capoluogo; Lucca: 16 giudici, 360 mila la provincia, 80 mila il capoluogo; Mantova: 15 giudici, 409 mila abitanti la provincia, 58 mila il capoluogo; Massa: 11 giudici, 197 mila abitanti la provincia, 48 mila il capoluogo; Modena: 15 giudici, 485 mila abitanti la provincia, 117 mila il capoluogo; Padova: 24 giudici, 703 mila abitanti la provincia, 170 mila il capoluogo; Parma: 17 giudici, 386 mila abitanti la provincia, 123 mila il capoluogo; Perugia: 18 giudici, 573 mila abitanti la provincia, 96 mila il capoluogo; Piacenza: 15 giudici, 298 mila abitanti la provincia, 81 mila il capoluogo; Pisa: 14 giudici, 345 mila abitanti la provincia, 90 mila il capoluogo; Reggio Calabria: 20 giudici, 634 mila abitanti la provincia, 143 mila il capoluogo; Reggio Emilia: 14 giudici, 381 mila la provincia, 105 mila il capoluogo; Rovigo: 9 giudici, 349 mila abitanti la provincia, 46 mila il capoluogo;

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1951

Savona: 14 giudici, 235 mila abitanti la provincia, 70 mila il capoluogo; Sondrio: 9 giudici, 140 mila abitanti la provincia, 14 mila il capoluogo; Teramo: 13 giudici, 265 mila abitanti la provincia, 38 mila il capoluogo; Trapani: 24 giudici, 408 mila abitanti la provincia, 76 mila il capoluogo; Treviso: 16 giudici, 613 mila abitanti la provincia, 67 mila abitanti il capoluogo; Viterbo: 12 giudici, 252 mila abitanti la provincia, 30 mila il capoluogo; Taranto: 22 giudici, 438 mila abitanti la provincia, 195 mila il capoluogo.

Questi dati, onorevole ministro, hanno il loro valore decisivo. Taranto ha 22 giudici, dei quali una parte può essere adibita alle necessità della corte di assise. Faccia un raffronto tra questi elementi statistici, li valuti, e ci dica come si può giustificare la mancata assegnazione di una corte di assise a una città così importante. L'onorevole ministro mette innanzi la situazione di Milano. Noi non abbiamo creduto di stabilire alcun confronto fra le città di Brindisi e Taranto con le altre, che, essendo di grande importanza, sono fuori contestazione; ma occorre tener conto anche delle distanze che intercedono fra i centri delusi nella legittima aspettazione della corte di assise e quelli che sono stati appagati. Ella ha dato la corte di assise non solo a Bari ma anche a Trani, che ne dista pochi chilometri.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. È vero: è la sola che ho dato.

CARAMIA. Era una tradizione, e, in materia di tradizioni, non voglio fare apprezzamenti, specie perchè quella alla quale ella, onorevole ministro, fa cenno, non è onorata nè nobile. La storia vuole che la concessione della corte d'appello a Trani abbia avuto un carattere punitivo per Altamura, che ne era stata per lo passato la sede ordinaria e originaria, per la resistenza opposta da quest'ultima città alle bande armate del cardinale Ruffo.

Quando fu disposto il trasferimento della corte di appello da Trani a Bari, gli avvocati di quella città invocarono la tradizione per ottenere la revoca del provvedimento; ma Mussolini rispose loro con queste amare parole: «La tradizione, che voi invocate, è iniqua». Intendeva riferirsi all'ignobile titolo per il quale, a tutto danno della città di Altamura, Trani aveva ottenuto l'assegnazione della corte. Ma, se è stata data a questa ultima città la corte di assise autonoma, e di ciò non ci doliamo, e se è stata egualmente data a Foggia, perchè ne è rimasta esclusa Taranto? Trani è una cittadina di 40 o 50 mi-

la abitanti, di nessuna importanza, e altrettanto è a dirsi di Foggia, che ha 60 mila abitanti, mentre Taranto, che è la quattordicesima città d'Italia, ha una popolazione rilevantissima di 195 mila abitanti, ha un traffico industriale e commerciale di primo ordine, è la sede del compartimento marittimo delle forze navali del Mediterraneo, ed ha una tradizione storica intellettuale che supera quella di qualunque altra città d'Italia (meno che di Roma) perchè fu capitale della *Magna Graecia*, ebbe figli illustri che, attraverso i secoli, restano monumenti di scienza e di arte, a cominciare da Pitagora, Archita, Aristosseno per finire ad Icco, Temenide, Democrate, Livio Andronico, i quali tutti si susseguono ininterrottamente sino a Giovanni Paisiello in una costellazione luminosa, concatenandosi fra loro nella continuità di uno splendore che non si oscurerà mai.

E così, onorevole ministro, ritengo di averle dato la possibilità di stabilire degli utili raffronti fra la tradizione di Trani e quella del mio paese. Ma la legge dice che nell'assegnazione delle corti di assise di prima istanza occorre tener calcolo delle distanze che intercedono fra i diversi centri scelti come sedi di corti di assise. La legge è stata fatta in maniera che il ministro resta vincolato ad una serie di norme, dalle quali egli non può arbitrariamente decampare (non si dolga, onorevole ministro, dell'amarrezza del mio linguaggio) nel determinare ed assegnare le corti di assise autonome ai diversi centri giudiziari che presentano aspetti ed esigenze di singolare e speciale rilievo. Si tenga conto di questi elementi statistici, dai quali risultano le seguenti distanze: Bari-Trani 43 chilometri; Benevento-Santa Maria 50 chilometri; Pisa-Lucca 20 chilometri; Firenze-Pistoia 36 chilometri.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non v'è corte a Pistoia.

CARAMIA. Siamo d'accordo, e mi associo all'onorevole Guadalupi nel dirle che anche a Pistoia può essere assegnata la corte di assise. Ma quando si fa il ragguaglio di dette distanze e si vede che fra Firenze e Pistoia intercedono solamente 36 chilometri, mentre fra Taranto, compresi taluni comuni della provincia, e Lecce ve ne sono 200, è chiaro che il criterio di assegnazione deve giocare in funzione della sensibile differenza delle distanze effettive. E continuo ancora nella enumerazione dei dati statistici che riflettono le distanze: Piacenza-Cremona 33 chilometri; Cremona-Brescia 48 chilometri; Milano-Novara 47 chilometri; Milano-Como 43 chilometri;

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1951

Milano-Pavia 34 chilometri; Verona-Vicenza 50 chilometri; Venezia-Padova 41 chilometri. Orbene, fra Taranto e Lecce vi sono 135 chilometri, e prego di notare che i comuni di Ginosa, Castellaneta, Mottola, Martinafranca, Laterza, che hanno popolazione superiore ai 20 mila abitanti, distano da Lecce circa 200 chilometri. Si tenga conto di questi elementi e dal raffronto di essi si ricavi la logica conseguenza, alla quale intendiamo pervenire per mettere in rilievo l'erronea valutazione che ne è stata fatta dall'onorevole ministro, il quale non si è uniformato alle norme, categoricamente fissate dalla legge, una di esse ha fatto non uso ma abuso.

E il numero dei processi?

Diceva l'onorevole Guadalupi che l'aumento del numero dei processi è un triste privilegio del mezzogiorno d'Italia, giacché segna una maggiore intensificazione della delinquenza locale. Veramente questa non è solamente del mezzogiorno d'Italia! Da noi si è un po' impulsivi; i reati di sangue abbondano: siamo temperamenti caldi, apparteniamo alla razza mediterranea e quindi proclive alla violenza, specie quando questa è determinata da motivi sentimentali o da ragioni di onore. Ma i reati raffinati, cioè quelli che si compiono in funzione di speciali attività ed accorgimenti intellettuali, ed intendo parlare delle truffe, delle estorsioni e delle rapine, non si compiono più nel mezzogiorno d'Italia specificatamente, ma altrove.

*Una voce all'estrema sinistra.* A Milano.

CARAMIA. L'indice di criminalità per i reati di sangue si è effettivamente attenuato, benché in forma lieve. Nel 1948 si è avuto il 0,44 di criminalità per ogni mille abitanti; nel 1949 si è avuto un eguale indice; nel 1950 si è scesi al 0,36. Come si vede, la diminuzione è minima; ma questo rapporto di decrescenza può anche essere vaticinio per una ripresa morale dei nostri costumi. Dovendo, come la legge vuole, tener conto del numero dei processi che possono discutersi dinanzi a queste corti di assise, e prescindendo dalla valutazione del criterio troppo vago dell'indice locale di criminalità, noi per Taranto abbiamo questi risultati, limitati, s'intende, al solo numero dei reati di omicidio: nel 1949 sono stati definiti 50 processi in corte di assise, con l'impiego di 85 udienze; nel 1950 58 processi con l'impiego di 110 udienze e nel 1951 (primo semestre) 29 processi con 43 udienze. La enunciazione di queste cifre non è inutile o superflua, anzi ci autorizza ad insistere nella nostra istanza, che, oltre a mettermi al coperto da ogni re-

sponsabilità per la tutela degli interessi e della dignità della mia città, mi offre la possibilità di dare rilievo alla ingiustizia che viene compiuta nell'applicazione della legge, nei suoi aspetti generali e fondamentali, la quale ha voluto in concreto subordinare a speciali esigenze, specificatamente indicate, la istituzione delle corti di assise di prima istanza in alcuni centri giudiziari.

Onorevole ministro, il doverlo dire è triste; ma è pur vero. La criminalità sanguinaria non si estirpa con facilità; occorre che lo strumento più adatto a tal fine sia costituito da organi giudiziari tanto più efficienti e perfetti quanto maggiormente la loro funzione si espliciti in un rapporto di continuità e di immediatezza, senza ristagni di qualsiasi natura, in modo che il giudizio e la pena segnino, a breve scadenza dal tempo in cui il delitto è stato commesso, l'efficiente intervento della giustizia. Aumentare il numero delle corti di assise in centri, ove speciali condizioni di criminalità lo esigono, non è errato, ed ogni usura è dannosa. Ma al di sopra della valutazione di queste circostanze, ve ne è un'altra che io ritengo fondamentale, e per la quale ella, onorevole ministro, che è un avvocato militante — e che avvocato! — (io non avevo l'onore di conoscerla personalmente, però la sua fama mi era nota),...

GUADALUPI. Non è penalista.

CARAMIA. Collega Guadalupi, avrei voluto anch'io avere il privilegio di essere un allievo del ministro Zoli, ma l'età ci livella...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Vorrei essere io suo allievo.

CARAMIA. ...spero mi presterà il suo assenso pieno ed incondizionato. (*Interruzione del deputato Russo Perez*). Sono pennellate sincerissime, onorevole Russo Perez.

Dunque, ritornando al mio discorso, mi permetto di sottoporle, onorevole ministro, queste considerazioni. Io mi sono battuto in quest'aula per una corte di assise dissimile dalla precedente, e non le nascondo che, per un certo tradizionalismo classico, propendevo per il ritorno alla giuria popolare. Per la soluzione del grave problema, che si presentava in sede di riforma di detto istituto giudiziario, in un mio intervento prospettai due ipotesi: o la istituzione della gran corte criminale, il che avrebbe importato la necessità di costituire un organo tecnico composto esclusivamente di magistrati (che costituiscono una garanzia per tutti) o, in omaggio ad alcuni principi di giustizia popolare, il ritorno all'antica giuria, tanto deprecata. Se dovessimo pensare che il giurato esplica la

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1951

sua funzione non come *munus publicum*, ma *ex occasione* nell'interesse della collettività, di cui diventa il rappresentante e da cui attinge per giudicare tutte le sfumature e le trasparenze sentimentali nonché il valore spirituale delle diverse spinte che portano al delitto, dovremmo pur dire che la forma di giustizia più adatta per giudicare alcuni reati dovrebbe essere quella del giudice popolare. Ma, in tutti i modi, abbiamo adottato, in definitiva, un sistema misto, dal quale non possiamo svincolarci. Però è rimasto il concetto fondamentale, che non deve essere travisato: che, cioè, la valutazione del delitto, da parte del giudice popolare, deve essere a carattere estensivo, cioè deve risentire di tutte le acquisizioni ambientali nelle quali si rispecchiano alcune norme principali ed essenziali della vita collettiva, specie se il delitto ne assimila, nella sua finalità, il contenuto. Quando si pensi che il reato affonda le sue radici nelle condizioni di ambiente in cui è vissuto il reo e nella educazione di costui, e trova nutrimento nei costumi e nella moralità prevalenti nella categoria alla quale egli appartiene, è chiaro che il giudice, nell'elaborare il suo giudizio e nell'adeguarlo alla realtà, deve tener conto di tutti i motivi e di tutte le spinte che hanno determinato la consumazione del delitto, accostando, per quanto è più possibile, il suo animo a quello del reo. Solamente così la funzione del giudice diventa sublime e si avvicina a quella di Dio. Il delitto è di per sé una degradazione dei valori morali dell'uomo; ma è pur giusto studiarne le cause ed i rimedi, decomporne i motivi disarticolandoli uno per uno e facendone una minuta valutazione, nella quale devono rispecchiarsi tutte quelle carenze ambientali che finiscono per diventare la sostanza più viva e più ardente per spiegare, nella sua sintesi e risoluzione finale, il reato commesso.

Il giudice deve sottoporre la sua coscienza ad un faticoso lavoro di immedesimazione di tutti i motivi, sia nobili che ignobili, che sono stati la causa efficiente che ha spinto il proprio simile a macchiarsi di sangue. Per ottenere ciò, bisogna scegliere il giudice vissuto nel luogo del delitto, giacché solamente questi può valutare le qualità elettive e gli istinti tramandatici da varie generazioni in un continuo succedersi di comprensioni, di sentimenti, di norme morali e di pregiudizi, stretti tutti in un complesso granitico come in una catena non mai spezzata, ma sempre fatta più salda dal rinnovarsi perenne della razza, in fondo alla quale mai si perde, anzi aumenta, quella

sedimentazione di norme di vita che ogni civiltà vi lascia come fatale retaggio che si trasmette, attraverso i secoli, da generazione in generazione.

Taranto e Lecce hanno avuto civiltà diverse. Gli abitanti delle due province si differenziano per costumi, per dialetto, per abitudini, e anche per modo di intendere la vita. Lecce è romantica e bella, impatinata di medievalesimo incontaminato; la sua gente è gentile: ama l'arte del canto, della pittura e della scultura. Taranto, invece, massiccia, con la sua popolazione costituita prevalentemente da operai che lavorano nei cantieri navali e intendono il ritmo accelerato di una vita industriale senza tregue e pause romantiche, al contatto della cruda realtà della vita, priva di quella omogeneità di razza di cui Lecce è gloriosa, ha nel suo complesso demografico migliaia di operai e di famiglie importate dal settentrione d'Italia. Questa diversità di costumi, di abitudini e di educazione comporta la ragionevole opinione che i giurati, anziché provenire da 200 chilometri di distanza e da gente diversa dalla nostra, siano, invece, scelti fra gli abitanti della zona tarantina.

Onorevole ministro, mi attendo da lei un atto di giustizia. Abbia la bontà di andare a Taranto; ella vi sarà accolto con tutta la gentilezza del nostro animo. Vorrei che l'altezza della sua cultura, la sensibilità della sua anima comprendesse il travaglio nel quale si agita la classe degli avvocati tarantini. Stia tranquillo che noi le saremo grati se questa giustizia ci sarà resa. Ella non rimetterà niente ad accontentarci; il suo prestigio, di fronte agli argomenti addotti, non subirà nessuna mortificazione. È preferibile rendere giustizia a Brindisi e a Taranto nella forma più integrale, anziché preoccuparsi del riconoscimento dell'errore nel quale ella è caduta. Non ne resterà affatto menomata la sua autorità. Il nostro problema, per essere troppo ardente e vivo, esige una valutazione meno preconcepita, alla quale la sua mente deve piegarsi non per la generosità della concessione, ma per la forza delle argomentazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli deputati, ringrazio anzitutto l'onorevole Guadalupi per il ricordo, che egli ha voluto evocare in quest'aula, del periodo nel quale posso dire di aver avuto l'onore di essere stato suo maestro. Ma da questo ricordo egli avrebbe dovuto, se mai, trarre un elemento per non portare, direi, quasi su un piano personale la mancata istituzione *ex novo* delle

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1951

corti di assise di Taranto e di Brindisi; perché l'onorevole Guadalupi sa che la formula del mezzo impegno per me non esiste.

Io non ho assunto nessunissimo « mezzo impegno », talché si possa dire che io l'abbia per metà non mantenuto. Effettivamente ho detto all'onorevole Guadalupi e agli altri parlamentari che lo accompagnavano, a distanza — se non erro — di 12 giorni dalla mia assunzione alla carica di ministro della giustizia, che speravo di poterli accontentare; ed era una speranza sincera. Approfondito l'esame, non ho potuto accontentarli, e sono qui a spiegarne le ragioni; e sono dolente altresì di dover aggiungere che ritengo che non potrò immediatamente accontentarli.

L'onorevole Caramia mi ha ricordato che sono un ministro di giustizia: io vorrei rispondergli che sono un ministro della giustizia della Repubblica italiana, e debbo perciò preoccuparmi della situazione della giustizia in tutta la Repubblica.

Ora, io pensavo che, dopo quanto ho avuto l'onore di esporre alla Camera in merito alla situazione effettiva degli organici dei magistrati nel momento attuale, si dovesse senza altro comprendere per quali ragioni non erano stati istituiti nuovi uffici.

È verissimo che la tabella, in base ad una certa legge sull'aumento degli organici, è una tabella nella quale si stabilisce un determinato numero di giudici a Taranto, a Lecce, a Sondrio e in tutte le altre città che l'onorevole Caramia ha voluto elencare; ma è altrettanto vero che di 3.500 magistrati di tribunale, quali appaiono da questo organico, nel momento attuale ne mancano 950, ossia circa un terzo. E, come ebbi l'onore di dire alla Camera, questa situazione si aggraverà l'anno venturo, perché i provvedimenti che sono stati presi dal mio predecessore nonché quelli che io ho preso e che chiederò al Parlamento di autorizzarmi a prendere, non potranno produrre i loro effetti che nella seconda metà del 1953.

Questo è il primo elemento che mi ha dovuto guidare in questa opera di istituzione delle corti d'assise. Il secondo elemento è quello della necessità assoluta di una revisione di tutto il sistema delle circoscrizioni. Non esposi alla Camera quali erano le stranezze delle attuali circoscrizioni. Lo dissi al Senato, ove feci presente che vi erano uffici giudiziari nei quali — e non feci nomi perché avrei dato dei dispiaceri a qualche collega: si trattava di preture, ma anche nelle preture bisogna pur mandare un magistrato ed un cancelliere — le cause civili decise erano state, in tutto un

anno, 36 e le penali 65; e altri in cui nel 1949 erano state trattate 4 sentenze civili e niente altro. Vi erano poi preture nelle quali erano state iscritte soltanto 2 cause ed era stata emessa 1 sola sentenza civile e 33 penali; ed altre nelle quali, in 3 anni, erano state pronunciate 4 sentenze civili. Questa è la situazione di disordine delle circoscrizioni.

In questa situazione ho ritenuto di dover rimandare il problema della revisione delle circoscrizioni: necessità di rinvio per mancanza di magistrati, e necessità di rinvio per il riesame da farsi, nella sede della nuova legge sull'ordinamento giudiziario, di tutte le circoscrizioni.

RUSSO PEREZ. Basta abolire il pubblico ministero in udienza, e si hanno migliaia di magistrati.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il criterio che ho seguito non è stato, onorevole Santo Semeraro (così sospettoso), quello di tener conto delle località dove l'amministrazione era socialista o comunista (e le dirò che, all'infuori della Toscana, per il resto lo ignoro), ma è stato quello di attenermi esclusivamente alla situazione precedente, senza nulla mutare. Quando ho sentito l'onorevole Caramia parlare della tradizione gloriosa della corte di assise di Taranto, sono andato a vedere le tabelle del 1941 per constatare se a Taranto vi fosse stata la corte di assise, ma, poiché questo non è risultato, ho dovuto concludere che Taranto aveva una gloriosa tradizione di corte di assise senza però avere la corte di assise.

Il criterio da me seguito, dunque, è stato quello di mantenere la situazione dell'ordinamento giudiziario del 1941 e per l'impossibilità di creare nuovi uffici non avendo nuovi magistrati e per l'opportunità di metter le mani nelle circoscrizioni quando tutto l'ordinamento di queste deve essere riveduto. Ho fatto un'eccezione, ma non credevo davvero che da parte di un pugliese essa mi sarebbe stata rimproverata. Onorevole Caramia, se io avessi voluto ricordarmi di Pitagora e non delle corti delle Puglie, forse avrei preferito Taranto: io, invece, ho preferito tener conto del fatto che Trani è la sola città d'Italia alla quale, pur in questa fioritura di nuovi uffici giudiziari, era stata sottratta la corte di appello. Non credevo davvero che la cosa mi sarebbe stata rinfacciata proprio da un pugliese. Confesso che ho avuto qualche esitazione, al momento di decidere, appunto per il timore che mi si parlasse di trattamento di favore nei riguardi di quella cittadina: il mio timore, però,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1951

riguardava i rappresentanti di altre regioni, non quelli delle Puglie.

D'altra parte — prescindendo dalle questioni di decoro che evidentemente, nel momento di difficoltà attuale, non possono essere tenute in gran conto — io non vedo davvero la ragione di tanto accaloramento, tanto più che ormai è già stata approvata la legge Persico (formulata, si potrebbe dire, di concerto con il ministro di grazia e giustizia), la quale prevede che, per i reati di competenza delle corti di assise, l'istruttoria sia affidata ai tribunali del luogo dove il reato è stato commesso, e ciò contrariamente a quanto previsto dai principi generali, secondo i quali l'istruttoria e il processo sono di competenza dello stesso giudice. Si avvererà, quindi, che praticamente a Taranto, per esempio, si farà, in ordine a un delitto, e l'istruttoria (affidata al tribunale) e il processo in assise, che vi si sposterà così come è sempre stato fatto finora.

Non mi soffermerò poi a replicare alle statistiche, che si prestano sempre a tutte le tesi: quando, per esempio, onorevole Caramia, ella cita la distanza intercorrente fra Firenze e Pistoia e vi oppone quella fra Lecce e Ginosa, ella cita due quantità eterogenee; ella non avrebbe dovuto prendere la distanza fra due centri, ma la distanza degli estremi limiti della provincia di Pistoia; ed allora avrebbe visto che l'Abetone e altre zone verso Pracchia sono abbastanza lontane da Firenze, e che non vi sono soltanto i 36 chilometri, ma vi sono anche delle zone montane (questo vale anche per il richiamo che ella ha fatto alla provincia di Como e alla provincia di Sondrio) che hanno gravi difficoltà di accesso e che sono praticamente più lontane di quanto non siano le vostre...

GUADALUPI. Sì, vi sono però dozzine di corse automobilistiche al giorno!

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vi sono dei paesi ai quali si accede in mulattiera.

A voi non è stato fatto alcun torto. Anche Milano, in cui è stata mantenuta una sola corte di appello, non si può certo paragonare con Taranto: non si può cioè dire che è stato usato un torto a Taranto e a Brindisi, dando una sola corte d'assise a una regione che, secondo le vostre dichiarazioni, ha un milione e 100 mila abitanti, quando una sola corte d'assise è stata data pure a una zona, come quella milanese, con circa 2 milioni di abitanti.

Detto e chiarito questo, quali sono gli inconvenienti effettivi che sono stati denunziati?

Io non posso tener conto, come inconveniente, del pericolo dell'isterismo del presiden-

te della corte d'appello, onorevole Caronia; questo va fuori delle mie possibilità! Questo va fuori delle previsioni di un ministro di giustizia. Evidentemente, se io dovessi fare o dovessi proporre i provvedimenti, tenendo presente la possibilità dell'isterismo del magistrato, credo che dovrei proporre provvedimenti di altra natura. Lo stesso costituente ha creduto che non ci fossero stati questi pericoli quando ha inteso dare ai magistrati la più piena autonomia. Quindi questo è un argomento che non può essere tenuto presente.

Un altro inconveniente sarebbe certamente rappresentato dal ritardo nello svolgimento dei processi. Ma i dati che sono stati citati, onorevole Guadalupi, erano carenti di un elemento, cioè quello di sapere se si trattava di processi che fossero pendenti in istruttoria o se fossero in attesa della celebrazione; perché, evidentemente, se si trattasse di ritardo nell'istruttoria, è chiaro che il numero maggiore di corti d'assise, sottraendo dei magistrati all'istruttoria per destinarli a queste corti d'assise, aggraverebbe la situazione e non la migliorerebbe. Quindi, se si tratta di istruttoria, quello che ha detto non conta. Ora desidererei sapere se si tratta di processi in istruttoria o se si tratta di processi che attendono la celebrazione. Anche questo inconveniente è da dimostrare, onorevole Guadalupi.

Ma ella, onorevole Guadalupi, ha portato un elemento contro la sua tesi quando ci ha ricordato i processi che sono stati celebrati avanti la corte d'assise di Taranto. Ella ci ha detto che vi sono stati un certo numero di processi, mi pare che abbia detto 211 o 216. Ebbene, questa è la migliore dimostrazione che col sistema attuale si procede benissimo. Quando ella dice che la corte d'assise di Taranto ha funzionato finora in questo modo ed io dico che la corte d'assise di Taranto mantiene quella situazione che c'era precedentemente, evidentemente non mi adduce un inconveniente, ma un argomento per dire che lasciando le cose come sono non si è creato nessun inconveniente.

Si dice ancora: i giudici popolari. Onorevole Guadalupi, i giudici popolari finora, cioè quelli che lei ha lamentato che venissero da una certa distanza, non sono scelti in nuovi elenchi, ma sono i precedenti, perché vi è una disposizione transitoria nella legge per cui la composizione della corte di assise avviene con i giudici popolari preesistenti. Quindi, anche questo argomento non vale.

Resta l'elemento della spesa. Riconosco che questo sistema può riuscire più dispen-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1951

dioso per lo Stato, ma può essere più dispendioso anche l'averne una sede di ufficio decentrata. Ma è chiaro che l'elemento della spesa non potrebbe giocare per indurre il ministro a soluzioni le quali avrebbero il torto di aggravare una situazione già grave.

Così ho risposto alla prima domanda: quali sono i motivi che mi hanno determinato.

Mi si chiede poi che cosa io abbia intenzione di fare per l'avvenire, o più esattamente quali intenzioni abbia per l'immediato futuro.

Fino a quando esisteranno queste ragioni evidentemente non si può pensare a provvedere. Fino a quando vi è questa situazione di magistrati, e fino a quando vi è questa necessità di revisione delle circoscrizioni, è chiaro che non può essere provveduto.

Quindi, sono spiacente di dover dire che io non ritengo di provvedere, per le ragioni per cui non ho creduto di poter istituire corti di assise a Taranto e a Brindisi. Così non ritengo di dover sottoporre un decreto al Presidente della Repubblica per la pronta istituzione di una corte di assise.

Che cosa succederà dopo? Ho già detto che la situazione, che deve essere riesaminata, può esserlo solo quando noi avremo i magistrati necessari.

GUADALUPI. Li abbiamo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Quando mi si dice che a Taranto vi sono 22 magistrati, gradirei che mi si dicesse quali sono, nominativamente, perché in realtà i 22 magistrati non vi sono. Qui sta succedendo la stessa cosa dei locali: quando si tratta di chiedere l'istituzione di una corte di assise, mi si dice che esistono, sulla carta, ma poi, quando si tratta di constatarli di fatto, mi si dice che non vi sono.

I 22 magistrati di cui si parla sono quelli che Taranto può sperare di avere, nella migliore delle ipotesi, nel giugno 1953. Questa è la situazione, direi quasi tragica, nella quale ci troviamo oggi.

Quando oggi diciamo che a Taranto vi sono 22 magistrati che possono svolgere il lavoro di corte di assise, diciamo qualche cosa che non risponde alla realtà. Vi sono 22 magistrati teorici, ma evidentemente il lavoro della corte di assise non può svolgersi con i magistrati teorici, ma occorrono le persone fisiche dei magistrati.

Quindi, il problema deve essere riveduto nel 1953, deve essere riveduto quando saranno anche rivedute le circoscrizioni giudiziarie. Allora sarà necessario non soltanto pensare ad istituire la corte di assise a Brin-

disi ed a Taranto, ma sarà anche necessario pensare a sopprimere talune preture, forse anche taluni tribunali. Spero, quel giorno, di non essere qui, perché rischierei di essere linciato!...

SEMERARO SANTO. Vi sarà un altro governo. (*Commenti*).

ZOLI, *Ministro di grazie e giustizia*. Vi sarà un altro governo democristiano. Comunque, mi auguro di non essere a questo posto, perché altrimenti sarei linciato, molto più di quello che non rischi di esserlo per la legge sugli affitti.

In ogni modo questo problema può essere rivisto soltanto allora.

Io non nego che le ragioni che sono state adottate dall'onorevole Guadalupi per Brindisi non abbiano un certo peso, per quanto, se volessi dare un dispiacere all'onorevole Guadalupi, potrei dire che vi sono altri capoluoghi di provincia, con popolazione anche superiore a quella di Brindisi, che si trovano nelle stesse situazioni: per esempio, Pistoia, Varese, ed altre città, nella quali le corti di assise non sono state istituite, qualunque sia il colore delle loro amministrazioni.

Ma non voglio polemizzare.

Dico, e questo è quanto posso dire, che per Brindisi e Taranto, le ragioni adottate potranno essere allora valutate; riconosco anche che hanno notevole peso. Posso anche pensare che il ministro di grazia e giustizia del tempo potrà essere indotto a provvedere in avvenire, rendendo giustizia; ma oggi, come oggi, nella situazione attuale, non posso aderire a queste richieste, nonostante siano fatte da un caro allievo — giacché egli ha voluto ricordare di essere stato mio allievo; e tanto meno credo di poter fare per l'immediato domani promesse, che non potrei mantenere o che, se le mantenessi, non potrebbero essere che a danno del funzionamento della giustizia.

PRESIDENTE. L'onorevole Guadalupi ha facoltà di dichiarare se è soddisfatto.

GUADALUPI. Dichiaro di non essere soddisfatto della breve risposta avuta dall'onorevole ministro, confermando in tutto le ragioni per le quali l'interpellanza è stata da me presentata e illustrata. Dalla risposta ho tratto il convincimento che noi, come l'onorevole Caramia, avevamo visto bene ed impostato con estrema esattezza il problema segnalato, precisando le ragioni per le quali l'onorevole ministro non ha voluto venire incontro alle nostre più che giuste e legittime esigenze.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1951

L'onorevole ministro di grazia e giustizia, nella prima parte della sua risposta, ci ha detto che nei confronti della delegazione politica di Brindisi non avrebbe preso nessun mezzo impegno, in quanto non è solito prendere mezzi impegni, ma impegni decisi e assoluti.

E di questo posso dargli atto, ringraziandolo anche del fatto che abbia dato atto a me che in quell'occasione ci fece obbligo di non riferire ad alcuno dei nostri amministratori o amici che questo impegno...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non c'era.

GUADALUPI. Comunque, per chiarire meglio: non ci sarebbe stata alcuna ragione di dirci che noi non avremmo dovuto riferire ai nostri amministratori che ella si proponeva di riesaminare benevolmente la istanza che noi ponevamo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo lo riconosco.

GUADALUPI. A parte questo, che è cosa superata e che può riguardare in parte anche i nostri rapporti personali, che mi auguro rimangano sempre buoni, vediamo se la risposta che ella ha voluto darci sia soddisfacente o meno. Lei ha finito con il riconoscere che tutto il problema va impostato secondo «una utilità pratica e di convenienza. Però questa utilità pratica e di convenienza, per la quale avrebbe negato a Taranto e a Brindisi la sede normale di convocazione di corte di assise non ce l'ha dimostrata. La prima giustificazione addotta è quella della mancanza di magistrati, di circa un terzo di magistrati...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Di tribunale.

GUADALUPI. ...di 900 magistrati della competenza del tribunale. « Sicché — ha detto l'onorevole ministro — non posso provvedere a quanto voi chiedete, in quanto la deficienza è tale che non posso distrarre magistrati da altre sedi, per impiegarli nelle sedi dei tribunali di Brindisi e di Taranto ».

A tale riguardo, vorrei fare subito una osservazione. Le cifre lette dal collega Caramia mi pare siano esatte, in quanto comprendono non solo il corpo della « giudicante » ma anche quello della « requirente ». Ella avrebbe sommato nelle numerose elencazioni fatte sia gli uni che gli altri di questi magistrati. Però noi dobbiamo stare alla tabella, che se vogliamo sia rispettata da tutti dobbiamo essere i primi a seguire. Ella, per primo, deve darci atto di questo: se esiste una tabella ufficiale, espressione del pensiero

e della volontà del ministro di grazia e giustizia, questa tabella va applicata: cioè, se vi sono nella provincia di Lecce tre tribunali, secondo quanto si dice nella tabella, a pagina 7, se vi sono per Taranto disponibili 14 giudici...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Previsti, non disponibili. Questa è la differenza. Mancano 900 magistrati, fra cui anche quelli di Taranto.

GUADALUPI. È chiaro che la mia istanza tende ad ottenere che la tabella sia mantenuta e che ove manchino i magistrati siano mandati a completare gli organici. Duplice è il nostro scopo: ottenere che tutti i magistrati assegnati in tabella siano mandati a Taranto e a Brindisi, e conseguire nei nostri capoluoghi di provincia le sedi di corte di assise.

A Taranto, su 14 magistrati, vi sono due presidenti di sezione. Mi domando: ci sono i due presidenti di sezione? Se ci sono, vi sono i magistrati competenti a dirigere un dibattimento di corte d'assise. Questa è la verità. Analoga è la situazione di Brindisi: magistrati disponibili: un presidente di sezione, 9 giudici, 2 sostituti procuratori della Repubblica.

Alla stessa maniera come lei dice che oggi è assicurata un funzionamento identico a quello di ieri, noi dobbiamo dire che è assicurato in tanto in quanto chi presiede la corte di assise — per così dire — mobile di Taranto come quella di Brindisi è un magistrato del tribunale di Taranto, il consigliere di corte d'appello Perrucci, che è presidente a Taranto e a Brindisi.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ella parla della vecchia composizione?

GUADALUPI. No, della nuova.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Per la nuova composizione la legge stabilisce che il magistrato viene da Lecce e presiede la corte. Legga la circolare.

GUADALUPI. Ciò non toglie che non può non essere un magistrato di grado equivalente. Basta che sia designato dal presidente della corte di appello...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. No.

GUADALUPI. ... tanto è vero che in applicazione della nuova legge è accaduto questo inconveniente, risolto egregiamente seppure precariamente. Il presidente, consigliere di corte di appello dottor Buonocore, mentre presiedeva la nostra corte di assise di Brindisi, è stato colpito da improvviso male, precisamente da un lieve attacco di trombosi. È stato ricoverato di urgenza in ospedale e fisicamente si ristabilirà presto, come augu-



## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1951

riamo a lui, alla famiglia ed alla magistratura. Il prosieguo del dibattimento ed altri giudizi di competenza della corte di assise sono stati presieduti dal presidente di sezione del nostro tribunale.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. In base all'articolo 51 delle norme transitorie.

GUADALUPI. Ad ogni modo, io volevo insistere su questo punto per dirle che in definitiva da noi ci sono magistrati che possono presiedere le due corti di assise. Sicché mi sembra che su questo punto non converrebbe insistere nel manifestare ad ogni costo un parere contrario alle nostre richieste.

La seconda giustificazione è stata questa: per casi analoghi non si è venuto incontro ai desiderata delle popolazioni, e lei ha citato (come aveva fatto nelle conversazioni private che noi e parlamentari della sua parte avevamo avuto con lei) il caso di Milano. Anch'io ci tengo a dimostrarle come il caso di Milano non sia un'indicazione utile, calzante a proposito nella tesi da lei esposta.

Innanzitutto ella a Milano ha fissato due sedi di corte di assise di appello e questo ha fatto — ritengo — in relazione alla popolazione, alle possibilità di smistamento di magistrati e di giudici popolari e, soprattutto, in relazione al numero dei processi di competenza della corte di assise. Per Milano città (con i quattro centri agricoli) ella sostiene che, dato il numero della popolazione, non poteva — se avesse voluto tener conto delle nostre aspirazioni — tener ugualmente conto delle aspirazioni della popolazione di Milano cui ha dato invece una sola corte di assise (comprendente Milano, Busto Arsizio, Lodi, Varese, Monza). Abbiamo un primo dato, in rapporto alla popolazione: 1200 giudici popolari.

Vi è un secondo dato, che non si deve dimenticare: la facilità di spostamento dei magistrati popolari e dei giudici da Busto Arsizio (che è il punto geograficamente più lontano da Milano, da cui dista 33 chilometri) a Milano, mentre fra Taranto, Lecce e Brindisi non vi è certo altrettanta comodità e diffusione di mezzi di trasporto. Infatti, un giudice popolare da Busto Arsizio a Milano si può trasferire comodamente 4 volte al giorno, perchè impiega circa mezz'ora, anche se si serve del tram. Il collega Malagugini può darmi atto che basta mezz'ora per trasferirsi da Busto Arsizio a Milano. Se invece i trentatré chilometri si dovessero percorrere nell'ambito delle province di Taranto, Lecce e Brindisi, allora le cose cambierebbero totalmente, perchè tali spostamenti non sono tanto facili nè tanto semplici o agevoli.

D'altra parte, quando noi abbiamo varato una tale legge, non abbiamo ritenuto che si potesse disgiungere la valutazione sul criterio dell'entità della popolazione da quello dello sviluppo dei mezzi di trasporti e dal numero dei giudizi. Alla fine dell'articolo 6, e voglio ricordarlo appositamente, perchè è su questo che è basata la nostra istanza, si dice: «avuto riguardo al numero dei giudizi, alla popolazione ed allo sviluppo dei mezzi di comunicazione».

Con questa formulazione, è chiaro che noi legislatori abbiamo inteso unire queste tre necessità e non dividerle, sicché il ministro guardasigilli avrebbe dovuto prendere in considerazione tre dati: il numero dei giudizi, la popolazione, e lo sviluppo dei mezzi di comunicazione.

Per Milano, sa dirci l'onorevole ministro di grazia e giustizia, quale sia il numero dei giudizi di competenza delle corti di assise? Se noi abbiamo quel triste primato, è evidente che ciò avrebbe dovuto essere tenuto presente, e così pure la deficienza dello sviluppo dei mezzi di comunicazione. È anche chiaro che questi fattori giocano a nostro favore; e in rapporto anche al territorio, questi tre fattori, concordemente, sono a sostegno dell'azione che noi andiamo svolgendo.

Giunti a questo punto, ogni discorso potrebbe anche rendersi superfluo, senonché, per debito di coscienza, debbo dire che noi non siamo affatto d'accordo con il ministro di grazia e giustizia sulla soluzione negativa data a questo problema, e che non staremo con le mani in mano. Noi continueremo a batterci, convinti come siamo (glielo abbiamo dimostrato, ed ella non ha contestato che poche cose delle nostre osservazioni) della fondatezza e giusta impostazione dei motivi della nostra istanza, e combatteremo democraticamente...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ella ha l'iniziativa parlamentare.

GUADALUPI. Fin da questo momento desidero dirle che nella eventualità che noi presenteremo una proposta di legge in proposito al Parlamento, noi mobileremo tutti i partiti politici, tutti i colleghi parlamentari, i quali con noi (sono sicuro di poter affermare ciò) sono d'accordo nel sostenere questa nostra istanza. Noi non intendiamo farne una speculazione di partito, assolutamente; lungi da noi il pensiero di una qualsiasi speculazione politica. Se ella ha pensato questo dopo l'interruzione del collega Santo Semeraro, per altro determinata da un giusto risenti-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1951

mento che tuttavia anima ogni cittadino di Brindisi, e logicamente anche i rappresentanti politici, deve ricredersi. Lungi anche da noi il pensiero che ella abbia potuto, nelle sue decisioni, fermarsi ad un giudizio superficiale derivante da risentimento politico verso la nostra città, per riflesso del logico risentimento verso il nostro partito. Se questo fosse il motivo per il quale ella ci ha dato torto, ebbene noi dobbiamo dirle fin da questo momento che, nonostante la sua volontà contraria, nonostante questo provvedimento contrario agli interessi della città, del capoluogo della provincia di Taranto e di Brindisi, le amministrazioni socialiste e comuniste dell'una e dell'altra città continueranno tranquillamente a svolgere tutto il loro lavoro e la lotta a sostegno di questa istanza, che non è un'istanza di parte, ma una istanza sentita da tutta la collettività di Brindisi e di Taranto. In conclusione, qualora noi dovessimo realizzare questa proposta d'iniziativa parlamentare, vorrei raccomandare che essa (come spesso accade quando ci si trova in disaccordo con il ministro) non abbia a fermarsi. Inoltre, vorrei anche che la nostra esigenza si contemperasse con quanto ha rappresentato l'onorevole ministro di grazia e giustizia, in quanto fra quattro o cinque mesi noi potremo ottenere la sede fissa di corte di assise. Occorre dare una sede fissa alla corte di assise per due ragioni fondamentali: una di ordine morale e una di ordine economico-finanziario. Quella di ordine morale, onorevole ministro, nonchè avvocato, non penalista però (forse questo, onorevole Caramia...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho fatto anche il penale!

GUADALUPI. Ma molto poco!

... giuoca in nostro sfavore) quale è? Si arriva alla vigilia del processo; il processo è a Lecce, non a Taranto...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo è il solo disturbo!

GUADALUPI. Non difendo una istanza sentita solo dalla categoria, ma faccio una questione morale e sociale di carattere generale. Non è giusto che, onorevole ministro, i familiari di detenuti debbano fare decine e decine di chilometri per trasferirsi, ad esempio, da Ginosa a Lecce per prendere contatto o con gli avvocati o con le cancellerie, dalle quali possono estrarre documenti, prendere informazioni, ecc.

Fino al giorno del dibattimento, a Taranto o a Brindisi il processo non arriva. Ora, i magistrati se li devono studiare i processi, e,

naturalmente, per studiarseli, hanno bisogno di esaminare i fascicoli spesso voluminosi... Succede, quindi, che questi fascicoli, nei 7-8 giorni che precedono il dibattimento, sono nelle mani dei magistrati. Gli avvocati protestano, e fanno bene a protestare, perché hanno il diritto di difendere con informata ragione quei clienti che dalla provincia ad essi si rivolgono. Oh, sarebbe quanto mai inumano e amorale se non dovessimo riconoscere ai 600 e più avvocati e procuratori della provincia di Taranto e di quella di Brindisi il diritto di essere i più qualificati a difendere tutti gli imputati che dovranno essere giudicati dalla corte d'assise! Rinunce di questo genere, onorevole ministro, ella non può attenderle né dagli avvocati di Brindisi, né da quelli di Taranto: è un diritto di categoria, col quale noi non possiamo non essere, come rappresentanti politici, d'accordo.

Da questo, poi, viene fuori un altro inconveniente. Si applica in questo caso la Costituzione? Devo dirle subito, onorevole ministro, che i riferimenti personali che ho fatto ad alcuni detenuti per il lungo periodo di detenzione preventiva da essi sofferto — e che ancora soffrono — si riferiva ai giudizi esauriti per la fase istruttoria, conclusi cioè con sentenza istruttoria di rinvio a giudizio.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi dia i nomi, così solleciterò.

GUADALUPI. I nomi glieli passerò subito.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Li metta a verbale, così, eventualmente, potrà rettificare la prossima volta.

GUADALUPI. Glieli farò avere subito.

Volevo ricordarle, onorevole ministro, che le citazioni da me fatte erano per migliorare le condizioni obiettive verso le quali ella deve indirizzare le sue preoccupazioni. Visto il problema da un punto di vista soggettivo, devo dare atto al Parlamento che i magistrati, i funzionari e i cancellieri delle nostre province fanno più del loro dovere. E se qualche inconveniente si è verificato, se cioè vi sono dei cittadini che da più di due anni attendono di essere giudicati, non è perché difettino le sentenze di rinvio a giudizio — che ci sono, e da tempo — ma è perché la convocazione della corte di assise non si può fare contemporaneamente a Taranto e a Brindisi.

Questo grave inconveniente ella forse non lo conosce.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non c'è bisogno di essere penalisti per capire che un magistrato non può essere in due sedi! A questo vi giunge anche un civilista!

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1951

GUADALUPI. Siamo d'accordo! Ma non è questo che volevo ricordarle. I magistrati che possono presiedere le corti di assise vi sono; solo che coloro i quali oggi sono designati sono tutti a Lecce. E questo inconveniente sarebbe superato appunto con la designazione, permanente e fissa, della corte di assise a Brindisi e a Taranto. Cancellieri e magistrati vi sono, e basterebbe che questa designazione fosse fatta con un suo decreto, onorevole ministro, che sarebbe approvato certamente dal Presidente della Repubblica.

Se ho ricordato la Costituzione, l'ho fatto appunto perché i cittadini, fino a quando non siano condannati con sentenza emessa dal magistrato competente, vanno considerati, come dice la Costituzione, non colpevoli. Infatti, leggiamo la Costituzione: « L'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge ». In questo caso, a meno ch'ella non voglia snaturare la legge sulla corte di assise, il giudice naturale è la corte di assise, nella quale ci sono, per quella di primo grado, sei giudici popolari.

Noi le abbiamo portato dei dati, dei fatti, non delle parole, delle chiacchiere. Le abbiamo detto che con la nuova applicazione della legge sul riordinamento della corte di assise, per combinazione, tutti i giudici popolari per la quindicina di Taranto e la quindicina di Brindisi sono giudici popolari non residenti nella provincia di Taranto né in quella di Brindisi. Ed è un inconveniente grave, che lei stesso ammette e riconosce e pone a fondamento della ricordata circolare n. 4022.

Dinanzi a questo inconveniente, le proteste degli enti, degli organismi, delle associazioni, degli ordini forensi, delle autorità (di tutte le autorità, badi bene) sono più che giuste e fondate. Noi non abbiamo nessuna particolare ragione per dubitare che ella, onorevole ministro, nel decidere, come purtroppo ha già deciso, non voglia essere irremovibile. Ci mancherebbe, specie in questi tempi, se dovessimo cozzare contro un ministro guardasigilli il quale si dichiara irremovibile! Allora saremmo costretti, in questo momento difficile della nostra vita nazionale, a dire che per il grande problema che credo la preoccupi un po', come interessante milioni di cittadini italiani, lei stia per attraversare un momento quanto mai difficile e critico...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Spetta a voi decidere, non a me: ognuno assumi le sue responsabilità.

GUADALUPI. Quindi vuoi per questo piccolo problema, vuoi per il grande problema del disegno di legge dei fitti non ci deve essere irremovibilità da parte sua, perché può essere dannosa e alla nostra istanza e a quella istanza più generale che sarà presto discussa dal Parlamento. Certo ella può dire che non è lei che dovrà decidere ma il Parlamento (e ci mancherebbe che così non fosse). Ma ella mi insegna, da buon dirigente del partito di maggioranza, che se lei, come ministro, per questo problema piccolo come per il grande problema dei fitti dovesse ad un certo momento porre una pregiudiziale di carattere di fiducia alla sua persona...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ci penso nemmeno.

GUADALUPI. ... e dovesse veramente ritenere che la relazione che non abbiamo ancora letto e che speriamo si possa presto leggere sia irremovibile, allora le cose si metteranno male per il nostro paese. Perché, guardi, la voce della periferia è questa: proprietari borghesi ed inquilini proletari questa volta hanno veramente fatto un fronte unico contro un disegno di legge che viene a danneggiare tutti, completamente sviando dai normali criteri che sin qui, nella precedente legislazione, si sono seguiti. Questo per dimostrare (non è che una parentesi che ho aperto) che la irremovibilità dell'onorevole Zoli non dovrà avere fondamento. Mi auguro quindi che per questo nostro problema ella possa rimuovere quegli ostacoli di ordine obiettivo che sono gli unici.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Farò i concorsi dei magistrati.

GUADALUPI. Per il resto le comunico ancora una cosa: attorno a questo problema vi è una agitazione generale delle tre province; questa agitazione potrà arrivare alle estreme conseguenze, a difesa di un giusto nostro diritto. Atteso che le cause che ispirano gli avvocati e tutte le autorità a sostenere questa istanza sono più che legittime e sentite, noi potremo ricorrere a tutti quei mezzi che la Costituzione ci affida per conseguire gli obiettivi che ci interessano. So che questo non è sistema per piegarla; ma so che è anche l'unico che in questo momento possa servire ad aprire la via ad un successo a quella eventuale proposta di iniziativa parlamentare che tutti i rappresentanti politici di quella circoscrizione mi auguro vorranno con noi presentare al più presto.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Se ne scateranno 20 di disegni di legge.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1951

PRESIDENTE. L'onorevole Caramia ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CARAMIA. Non ritengo di dover sciupare altre parole, giacché, vista l'ostinazione del ministro di grazia e giustizia, ogni altra discussione è inutile.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è ostinazione: ho detto le ragioni. La ostinazione è una cosa irragionevole.

CARAMIA. Dicevo che la sua ostinazione (mi accorgo che non le piace questa qualificazione per individuare e definire il suo atteggiamento) rende inutile ogni altra discussione. Il giudizio definitivo io lo rimetto ai cittadini di Taranto, che sapranno giudicare con amarezza e con rancore quanto ella, signor ministro, ha asserito. Gli argomenti da lei addotti sono da lucerna, cioè difettano di chiarezza, giacché sono avvolti in una tenebrosità opaca, di cui si intuisce lo scopo. Vedo che ella si turba alle mie parole. Non si preoccupi della mia qualificazione: è una frase di Demostene « argomenti da lucerna ». Che occorra attendere la legge sul nuovo ordinamento giudiziario per avere un certo numero di giudici da adibire alle funzioni direttive delle corti di assise, è argomento che difetta di ogni serietà, e non vale a convincermi. Quando, infatti, si pensi che ella, signor ministro, ha la facoltà, con un semplice decreto o con un qualsiasi provvedimento, di far sì che il primo presidente della corte di appello di Lecce possa essere investito del potere, o per meglio dire, della facoltà di delegare le funzioni direttive della corte di assise ad un altro magistrato di grado eguale...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma quell'altro magistrato oggi non va mica a spasso: fa un altro lavoro.

CARAMIA. ...è chiaro che questa difficoltà cade nel nulla, e non vi è l'irrimediabile. Noi a Taranto, per parecchio tempo, abbiamo

avuto una corte di assise presieduta da un consigliere di corte d'appello con un giudice del tribunale *a latere*. Perché non continuare con quel sistema, che garantisce egualmente il sicuro funzionamento dell'organo giurisdizionale in questione, specie quando noi sappiamo che le consuete direttive presidenziali conferiscono la maggiore serietà e sicurezza ai giudicabili ed alle parti tutte? Un consigliere di corte di appello è in grado di dirigere un dibattimento, regolarne tutti gli sviluppi con l'osservanza di tutte le norme procedurali. Sarebbe una disistima per i nostri magistrati di corte di appello se non si dovessero loro riconoscere queste qualità fondamentali, anzi elementari, per la esplicazione della loro funzione! Irrigidirsi, come lei fa, in una negativa irriducibilità, significa, senz'altro, rifiutarsi di venire incontro alla nostra richiesta, che ella non disconosce, ma per la quale vuole attendere che si discuta una nuova legge sull'ordinamento giudiziario, per potere colmare una lacuna dovuta esclusivamente alla sua errata iniziativa. Spero, quindi, che, ripensando ancora più saggiamente, ella possa, nell'ampiezza dei poteri che ha, rivedere il problema e risolverlo in conformità di quelle esigenze, in base alle quali gliene facciamo viva richiesta, nella speranza che non si debba rimanere completamente delusi nella nostra aspettativa.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 12,50.**

---

II. DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI